

# **CODICE DI COMPORTAMENTO**

**LINEE GUIDA ANCPL  
PER LA PREDISPOSIZIONE  
DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E  
GESTIONE (MOG 231)**  
**EX ART. 6 COMMA 3 DEL DLGS 231/2001**  
**aggiornamento 2013**

**Deliberato dalla Direzione Nazionale ANCPL**

Roma, 26 ottobre 2012

**La revisione 2009 del documento è divenuta efficace il 24 luglio 2009**  
sulla base della valutazione di idoneità del Ministero della Giustizia datata 23 luglio 2009  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale  
Prot. m\_dg.DAG 23/7/2009 009631.U

**La presente revisione 2013 è divenuta efficace il 15 febbraio 2013**  
sulla base della valutazione di idoneità del Ministero della Giustizia datata 14 febbraio 2013  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale  
Prot. m\_dg.DAG 15/2/2013 0022101.U

**Nota.** – La versione 2009 del presente documento, su incarico di ANCPL, è stata predisposta da un gruppo di lavoro costituito da Dino Bogazzi, Paolo Maestri, Pier Luigi Morara e Alberto Rivieri.

Ciascuno dei quattro componenti il gruppo di lavoro ha apportato una parte delle conoscenze e competenze necessarie per elaborare un documento di questa natura e complessità: la conoscenza delle Cooperative di Produzione e Lavoro, le competenze specifiche sul modello organizzativo 231/2001 e sui sistemi gestionali nel loro complesso, le competenze per gli aspetti giuridici e societari e quelle relative agli aspetti di controllo interno e di auditing.

Il presente aggiornamento 2013 del documento, sempre su incarico di ANCPL, è stato curato da Dino Bogazzi e successivamente verificato con l'intero gruppo di lavoro.

Tutti gli indispensabili raccordi operativi in fase di predisposizione e aggiornamento del documento sono stati tenuti da Igor Skuk di ANCPL.



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale

**Valutazioni di  
idoneità ed adeguatezza  
rilasciate dal  
Ministero della Giustizia**

**Lettera del Ministero della Giustizia 23 luglio 2009 con valutazione di idoneità ed  
adeguatezza dell'edizione 2009 delle Linee Guida ANCPL**



**Ministero della Giustizia**

PROT. N. 95  
DEL 23/07/09

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale  
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851

Post. 028.001-34 fPr Roma, 23 LUG 2009

Alla ANCPL  
Associazione Nazionale Cooperativa Produzione e Lavoro  
Viale Aldo Moro 16



40127 - Bologna

**OGGETTO:** Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 – Procedimento di controllo ai sensi degli artt. 5 segg. Decreto del Ministro 26 giugno 2003 n. 201 (G.U. del 4 agosto 2003, S.G. n. 179).

Riferimento: Vs. nota del 16 giugno 2009, con allegato codice di comportamento.

Si comunica che, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia, le linee guida indicate nella nota in riferimento sono state giudicate adeguate ed idonee al raggiungimento dello scopo fissato all'art. 6 comma 3 D.L.vo 231/2001.

Si segnala, tuttavia, la necessità di aggiornare le pagine 68 e 69 alla luce delle modifiche apportate alla normativa antiriciclaggio dall'art. 32 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008, che di seguito si riporta: Art. 32. - Strumenti di pagamento: 1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»; b) l'ultimo periodo del comma 10 e' abrogato. 2. Resta fermo quanto prevista dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'associazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Antonio Laudati

**Lettera del Ministero della Giustizia 14 febbraio 2013 con valutazione di idoneità ed  
adeguatezza dell'aggiornamento 2013 delle Linee Guida ANCPL**



**Ministero della Giustizia**

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Penale  
*Via Arenula, 70 - 00186 Roma Tel. 06/68851*

Roma, 14 FEB. 2013

PROT. N. 11  
DEL 15.2.13

Alla ANCPL  
Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro  
V.le Aldo Moro 16

40127 - Bologna

**OGGETTO:** Codice di comportamento finalizzato alla prevenzione dei reati ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 – Procedimento di controllo ai sensi degli artt. 5 segg. Decreto del Ministro 26 giugno 2003 n. 201 (G.U. del 4 agosto 2003, S.G. n. 179) e delle determinazioni del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 2 dicembre 2009.

Riferimento: Vs. nota del 17 gennaio 2013, con allegato aggiornamento del codice di comportamento e documento integrativo del 12 febbraio 2013.

Si comunica che, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia, le linee guida indicate nella nota in riferimento sono state giudicate adeguate ed idonee al raggiungimento dello scopo fissato all'art. 6 comma 3 D.L.vo 231/2001.

Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'associazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Luigi Brunzio



m\_dg.DAG.15/02/2013.0022101.0



# SOMMARIO

	pagina
<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<b>2. GLI ASPETTI ESSENZIALI DI UN MODELLO PREVENZIONE REATI CONFORME AL DLGS 231/2001</b>	<b>7</b>
2.1 MAPPATURA DELLE “ATTIVITÀ SENSIBILI”	9
2.1.1 PREMESSA	9
2.1.2 METODOLOGIA DI RISK MANAGEMENT	10
2.1.3 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	11
2.2 MISURE PREVENTIVE (DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI)	13
2.2.1 PREMESSA	13
2.2.2 LE PRINCIPALI COMPONENTI	13
2.2.3 I PRINCIPI DI BASE DEI PROTOCOLLI	14
2.2.4 L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROTOCOLLI	15
2.2.5 INTEGRAZIONE CON I SISTEMI GESTIONALI ESISTENTI	16
2.2.6 CODICE ETICO	17
2.2.7 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	19
2.3 MISURE DI CONTROLLO (L’ORGANISMO DI CONTROLLO)	21
2.3.1 PRINCIPI GENERALI	21
2.3.2 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	21
2.3.3 NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO	24
2.3.4 COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2.3.5 RESPONSABILITÀ PENALE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	26
2.3.6 L’ORGANISMO DI VIGILANZA NEGLI ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI	28
2.3.5 L’ORGANISMO DI VIGILANZA NEI GRUPPI SOCIETARI	28
2.4 MISURE DISCIPLINARI (IL SISTEMA SANZIONATORIO)	29
2.4.1 PRINCIPI GENERALI	29

<b>3.</b>	<b>LE DIVERSE TIPOLOGIE DI REATO PREVISTE DAL DLGS 231/2001 E I PROTOCOLLI DI CONTROLLO PREVENTIVO</b>	<b>31</b>
3.1	TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO, FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO, REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE	35
3.2	CRIMINALITÀ INFORMATICA	38
3.3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	41
3.4	CORRUZIONE E CONCUSSIONE	50
3.5	FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	54
3.6	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	56
3.7	REATI SOCIETARI, INCLUSA CORRUZIONE TRA PRIVATI	58
3.8	DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	64
3.9	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	66
3.10	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	67
3.11	REATI DI ABUSO DI MERCATO	69
3.12	OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	72
3.13	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO E BENI DI PROVENIENZA ILLICITA	79
3.14	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	82
3.15	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	85
3.16	REATI AMBIENTALI	86
3.17	IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	98
3.18	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE	99
3.19	STRUMENTI ORGANIZZATIVI	103
<b>4.</b>	<b>SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI PREVENZIONE REATI, INCLUSO FACSIMILE DELLE PRINCIPALI DELIBERE E/O DOCUMENTI</b>	<b>105</b>
4.1	PREMESSA	107
4.2	CARATTERISTICHE DEL PERCORSO	108
4.3	FASI PER LO SVILUPPO DEL MODELLO	109
4.3.1	FASE 1: ANALISI INIZIALE E MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO	109

4.3.2 FASE 2: PROGETTAZIONE DEL MODELLO	111
4.3.3 FASE 3: ADOZIONE DEL MODELLO	113
4.4 EFFETTIVITÀ DEL MODELLO	114
4.5 FAC SIMILE PRINCIPALI DELIBERE E/O DOCUMENTI	115
4.5.1 DELIBERA CDA PER AVVIO PROGETTO DI SVILUPPO DEL MODELLO PREVENZIONE REATI	115
4.5.2 DELIBERA CDA NOMINA ODV	116
4.5.3 DELIBERA CDA ADOZIONE DEL MODELLO	117
4.5.4 1° VERBALE DI INSEDIAMENTO ODV	118
<b>5. LE COMMESSE IN RAGGRUPPAMENTO FRA IMPRESE DIVERSE: LE ATI E I CONSORZI</b>	119
5.1 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE - ATI	121
5.1.1 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE: LAVORI DIVISI	121
5.1.2 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE: LAVORI NON DIVISI, SOCIETÀ PER L'ESECUZIONE UNITARIA	121
5.1.3 SOCIETÀ DI PROGETTO	121
5.2 CONSORZI DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	122
<b>6. CODICE ETICO</b>	123
<b>7. IL DLGS 231/2001: TESTO COORDINATO AGGIORNATO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2012</b>	133





**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale

# 1.

## Introduzione



## 1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, intitolato alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una forma di responsabilità penale degli enti.

Questa forma di responsabilità – che si accompagna a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente l’illecito penalmente rilevante – ha consentito al nostro sistema di uscire da una concezione dell’illecito penale costruito strettamente sulla persona fisica.

Con questo ampliamento della responsabilità il legislatore ha inteso rafforzare l’efficacia di prevenzione generale del sistema penale coinvolgendo nella punizione di taluni illeciti penali non solo i soggetti che per conto degli enti commettevano fatti illeciti, ma anche gli enti stessi, con sanzioni che incidono sul loro patrimonio e sulla stessa loro capacità economica; colpendo così, indirettamente, gli interessi economici dei soci degli enti che, in definitiva, fino all’entrata in vigore della legge in esame, mentre potevano avvantaggiarsi dei frutti delle condotte illegali non pativano al contrario le conseguenze sostanziali dalla realizzazione di reati.

Il superamento del principio di personalità della responsabilità penale ha comportato la necessità di costruirne in maniera complessa la configurabilità in capo all’ente: sia per consentire di riferire all’ente il comportamento del singolo, soprattutto sotto il profilo della volontà: la necessaria “suitas” del comportamento punibile in capo al reo, mentre è intuitibile se si tratta di una persona reale, diventa complesso ove la si intenda riferire ad una persona “artificiale”, come la persona giuridica. La materia che esaminiamo, peraltro, ha cercato di portare alle conseguenze estreme la concezione “antropomofizzante” della persona giuridica, costruendole attorno i principi di una possibile condotta volontaria ed antigiuridica.

Molteplici sono i capisaldi di questa originale responsabilità.

In primo luogo non si tratta di una responsabilità penale generale, ma collegata solamente ad alcune, specifiche ipotesi di reato (i cosiddetti reati “presupposto”) che tassativamente sono previste dalla legge. La tecnica legislativa è costruita su di un’ipotesi “incrementativa” delle ipotesi di reato idonee a dar luogo a una concorrente responsabilità dell’Ente: la prima edizione della legge, all’atto della sua adozione nel 2001, prevedeva una limitata serie di reati che si sono via via ampliati sino ad oggi, coprendo sempre nuove aree di allarme sociale correlato all’attività di impresa: tra i più rilevanti, per le conseguenze di natura organizzativa e sistemica, ricordiamo che con la legge 123 del 3 agosto 2007, si è esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e che con il D.Lgs 121 del 7 luglio 2011 l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti è stato esteso anche a numerose tipologie di reati ambientali, dolosi o colposi.

Da ultimo si ricorda la recentissima Legge 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, che ha esteso l’elenco dei reati presupposto ricomprensivo, all’interno della famiglia dei reati societari, anche il delitto di “corruzione tra privati”.

La tavola sinottica posta al fine di questa introduzione riassume le fattispecie penali inserite nell’ambito di applicazione della 231/2001, consentendo di verificare anche il lavoro di aumento progressivo dei reati presupposto: si potrà verificare che in generale l’ampliamento si è verificato in maniera abbastanza casuale, seguendo però un preciso intento di estensione dell’area di responsabilità a fattispecie che hanno diverso grado di incidenza sull’attività aziendale - si veda la asimmetria di portata di frequenza di rischio tra i diversi reati – ma che sono accomunati dall’intento di prevenzione generale di cui anzi.

In generale, per la portata pratica e non teorica di questo elaborato, mette conto sottolineare che la tecnica legislativa che ha incrementato ha subito alcune discontinuità da tenere presenti.

La prima consiste nel fatto che, per regola, l'incremento dei reati presupposto è stato sempre realizzato mediante interventi implementativi effettuati sul testo della 231/2001: le nuove fattispecie sono state normalmente realizzate con la aggiunta di nuovi numeri degli articoli 24 o 25 della legge. Questa tecnica – rassicurante per l'interprete, che consultando una versione aggiornata della legge era in grado di ricavare dal suo stesso testo l'esaustiva descrizione della sua portata applicativa – è stata interrotta allorché il legislatore (caso della Legge 146/2006) ha inserito ipotesi di applicazione della 231/2001 anche al di fuori del suo testo. Conseguentemente, l'interprete deve fare estrema attenzione al controllo delle fonti.

Ulteriormente, ma l'argomento verrà trattato in seguito, i reati presupposto sono inizialmente stati esclusivamente reati dolosi, per la cui commissione era previsto l'elemento del dolo e cioè la coscienza e volontà dell'evento; con l'introduzione dei delitti relativi alla sicurezza dei lavoratori e di taluni reati ambientali, la uniformità di questo principio si è spezzata, introducendo tra i reati presupposto anche reati colposi; questa novità genera alcuni problemi interpretativi – ma con rilevante ricaduta pratica – di cui ci occuperemo poco sotto.

Quanto ai soggetti destinatari della disciplina specifica, la legge indica “gli enti forniti di personalità giuridica, le società fornite di personalità giuridica e le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica” (art. 1, comma 2). Il quadro descrittivo è completato dall'indicazione, a carattere negativo, dei soggetti a cui non si applica la legge, vale a dire “lo Stato, gli enti pubblici territoriali nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale” (art. 1, comma 3). La platea dei destinatari è quindi molto ampia

Come si diceva, la tecnica legislativa che è stata adottata per far discendere la responsabilità dell'Ente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica si avvale di una nutrita serie di presupposti.

Il primo è che tra il soggetto autore del reato e l'ente esista un particolare tipo di rapporto: esso deve essere commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

A questo tipo di legame oggettivo, deve aggiungersi un ulteriore elemento, cioè che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente. Il ricorrere di questi elementi è stato variamente interpretato dalla Giurisprudenza: esso costituisce comunque un limite per la riconducibilità del comportamento individuale all'ente.

Per l'attribuzione della responsabilità all'ente, la legge pone poi una condizione di carattere per così dire negativo: l'art. 6 del provvedimento in esame contempla infatti una forma di “esonero” da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, che esso abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede poi l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello.

Il modello idoneo deve essere tale che la commissione del reato possa avvenire soltanto eludendone “fraudolentemente” le disposizioni: questa caratteristica, che è espressamente dettata dall'art. 6 comma 1 lett. c, è apparsa facile da comprendere fino a che i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità dell'Ente erano reati dolosi, che presupponevano cioè la coscienza e volontà dell'evento delittuoso. Con l'introduzione tra i reati presupposto di fattispecie colpose, non è più chiaro come possa intendersi il requisito di cui si

tratta: infatti, la “fraudolenta elusione” sembra prospettare una condotta del soggetto che commette il reato ancora connotata da quell’intenzionalità che è estranea al concetto di colpa. Preso atto di questa che appare un’aporia concettuale della legge, la predisposizione del modello ne dovrà comunque tenere conto.

È chiaro che il giudizio di idoneità del Modello va valutato a priori e non a posteriori: se ci si trovi a dover valutare l’esclusione della responsabilità è chiaro che il giudizio si collocherà in un momento nel quale – giudicandosi della avvenuta commissione di un reato – il Modello ha manifestato un suo sicuro limite. Se questo è vero, e quindi la valutazione deve essere effettuata “a priori” non si può ritenere che l’adozione di un Modello possa orientarsi ad una analisi astratta: il Modello deve analizzare i processi specifici di quella particolare società, riscontrare le specifiche aree di rischio e predisporre il modello che concretamente e specificamente sia idoneo in quel caso preciso. Non si potrà quindi adottare un Modello “importandolo” semplicemente da altre situazioni, perché esso sarà – ben che vada – idoneo per quel caso, ma non necessariamente per quello nuovo cui lo si adatta.

La idoneità del Modello è valutata dal Giudice penale, caso per caso ed è di tutta evidenza che, sebbene siano ormai emerse delle linee interpretative in via di consolidamento, la concreta valutazione dell’idoneità – e la conseguente esenzione da responsabilità – è sempre tutta da verificare.

Detto questo, è da precisare che la normativa stabilisce che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

È opportuno precisare che l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo non è un obbligo, ma una facoltà; anzi, più esattamente, un onere per poter beneficiare dall’esenzione della responsabilità. È, peraltro, da sottolineare come la mancata adozione del Modello possa costituire a carico degli amministratori una condotta non conforme agli obblighi di diligenza che loro incombono: ne consegue, come già qualche pronuncia giurisprudenziale conferma, una possibile responsabilità risarcitoria in capo agli amministratori inadempienti per omessa adozione del Modello, a titolo di azione sociale di responsabilità nei confronti dei soci che verrebbero incisi dalla sanzione nei loro interessi economici. Anche la normativa tende con sempre maggiore frequenza a configurare l’adozione del Modello come elemento selettivo – e perciò come onere - per le società che vogliono accedere a ambiti qualificati del contesto economico, a rapporti economici con la Pubblica amministrazione o a provvidenze pubbliche.

Allo scopo di offrire un aiuto concreto alle cooperative ed ai consorzi aderenti all’ANCPL nella elaborazione dei modelli e nella individuazione di un organo di controllo, le presenti Linee Guida contengono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal DLgs. n. 231/2001.

Tuttavia, data l’ampiezza delle tipologie di enti presenti nella realtà associativa della ANCPL e la varietà di strutture organizzative da questi di volta in volta adottate in dipendenza sia delle dimensioni, che del diverso mercato geografico o economico in cui essi operano<sup>1</sup>, non si intendono fornire riferimenti puntuali in tema di modelli organizzativi e funzionali, se non sul piano metodologico e nella individuazione dei principali protocolli di prevenzione.

Le Linee Guida mirano pertanto a provvedere concrete indicazioni su come realizzare tali modelli, non essendo ragionevolmente proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

---

<sup>1</sup> Possono fare utilmente riferimento alle presenti Linee Guida, oltre che le cooperative e i consorzi aderenti ad ANCPL, anche le società di capitale e/o di scopo costituite da tali cooperative e consorzi a supporto della loro attività.

## L'EVOLUZIONE DELLE FORME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO	REATI
Decreto legislativo n. 231/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indebita percezione di finanziamenti</li> <li>• Truffa ai danni dello Stato</li> <li>• Frode informatica</li> <li>• Corruzione</li> <li>• Concussione</li> </ul>
Legge n. 409/2001 di conversione del Dlgs 350/2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsità in monete carte di credito e in valori di bollo</li> </ul>
Decreto legislativo n. 61/2002	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falso in bilancio</li> <li>• Falso in prospetti</li> <li>• False comunicazioni alle società di revisione</li> <li>• Impedito controllo</li> <li>• Formazione fittizia del capitale</li> <li>• Indebita restituzione conferimenti</li> <li>• Ripartizione illegale degli utili e beni sociali</li> <li>• Operazioni illecite su azioni e quote</li> <li>• Pregiudizio dei creditori</li> <li>• Ostacolo alla vigilanza</li> <li>• Aggiotaggio</li> <li>• Influenza illecita sull'assemblea</li> </ul>
Legge n. 7/2003 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terrorismo o eversione dell'ordine democratico</li> </ul>
Legge n. 228/2003	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratta di persone</li> </ul>
Legge n. 62/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Market abuse</li> <li>• Manipolazione del mercato</li> </ul>
Legge n. 262/2005	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omessa comunicazione del conflitto di interessi</li> </ul>
Legge n. 7/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infibulazione</li> </ul>
Legge n. 38/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedopornografia</li> </ul>
Legge n. 146/2006	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criminalità transnazionale</li> </ul>
Legge n. 123/2007 art. 9, poi sostituito dall'art. 300 del Dlgs. 81/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omicidio colposo</li> <li>• Lesioni colpose (entrambe in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</li> </ul>
Dlgs 231/2007	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</li> </ul>
Legge n. 48/2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</li> </ul>
Legge n. 94/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati di criminalità organizzata</li> </ul>
Legge n. 99/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delitti contro l'industria e il commercio</li> <li>• Violazione del diritto d'autore</li> </ul>
Legge 116/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</li> </ul>
Dlgs 39/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica di alcuni reati previsti dal Dlgs 61/2002</li> </ul>
Dlgs 121/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reati ambientali</li> </ul>
Dlgs 109/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</li> </ul>
Legge 190/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica dei reati di concussione ed introduzione del reato di corruzione fra privati</li> </ul>



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale

**2.**  
**Gli aspetti essenziali  
di un Modello Prevenzione Reati  
conforme al D.Lgs. 231/2001**

Il D.Lgs. 231/2001 all'art. 6, comma 2 prevede espressamente che i Modelli di Organizzazione e di Gestione, quale strumento di prevenzione ed esimente della responsabilità dell'ente, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sulla base di quanto esposto sopra, è possibile individuare i quattro principali elementi che dovranno essere presenti nella fase di progettazione del Modello di Organizzazione e Gestione, per poterne garantire successivamente validità ed efficacia:

- MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI, cioè individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati, in attuazione del precedente punto a)
- MISURE PREVENTIVE, cioè prevedere specifici protocolli in relazione ai reati da prevenire, in attuazione dei precedenti punti b) e c)
- MISURE DI CONTROLLO, cioè vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello mediante apposito organismo, in attuazione del precedente punto d)
- MISURE DISCIPLINARI, cioè sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, in attuazione del precedente punto e)

## 2. 1 MAPPATURA DELLE “ATTIVITÀ SENSIBILI”

### 2.1.1 PREMESSA

Il D.Lgs. 231/2001 individua all'art. 6, comma 2, le principali caratteristiche che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ormai correntemente abbreviato in MOG) deve possedere.

*“I modelli [...] devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- (a) **individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;**
- (b) **prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.”**

Ovvero la creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso, impone un’analisi specifica delle aree aziendali in cui si potrebbe allocare il rischio reato e specificamente, in relazione a queste, la predisposizione di procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

L’idoneità del Modello ad esonerare dalla sanzione la Società dipende dalla sua capacità di cogliere la specificità aziendale e di predisporre misure adeguate allo scopo voluto.

Il Decreto pertanto, con i Modelli di cui all’art. 6 e 7, richiama le modalità tipiche di “risk management”, connesso al rischio di commissione dei reati per i quali potrebbe manifestarsi la responsabilità amministrativa dell’impresa.

La metodologia, espressamente richiamata ed esposta nel cap. 4 delle presenti Linee Guida, è riconducibile ad una sequenza logica di passaggi operativi che mette al primo posto, necessariamente, l'identificazione dei processi, delle attività e delle aree aziendali suscettibili di rischio, ovvero **individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati** (art. 6, comma 2 D.Lgs. 231/2001).

## **2.1.2 METODOLOGIA DI RISK MANAGEMENT**

E' da osservare che il processo di "risk management" è un processo permanente e continuativo.

Inizia normalmente con un momento di cognizione generale dei rischi, prosegue con una verifica degli elementi di controllo aziendali già esistenti e con un piano di miglioramento del controllo.

Si tratta di un processo permanente innanzitutto perché la cognizione deve essere periodicamente rivista in concomitanza di eventi aziendali interni o esterni straordinari (es.: nuove linee di produzione o di servizio, nuovi mercati, adeguamenti normativi, evidenze di inadeguatezza del modello, ecc..).

Il processo di "risk management" che ha come obiettivo primario quello di individuare e realizzare un sistema di gestione del rischio, trascina inevitabilmente con sé anche il concetto di "rischio accettabile".

Nessun sistema di controllo interno può fornire una copertura assoluta dal rischio.

Poiché il controllo costa, sia in termini diretti, sia in termini di costi impliciti, un buon sistema di controllo interno deve mirare a ridurre il rischio a livelli accettabili, sia riducendo la probabilità che si manifesti, sia riducendone l'impatto. Per lo stesso motivo non si lavora sui rischi che hanno una remota possibilità di manifestarsi.

Se in un sistema di controllo interno tradizionalmente inteso, il concetto di rischio accettabile è facilmente intuibile almeno sul piano concettuale e si riferisce in massima parte ad una logica economica dei costi (*il rischio è considerato accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere*), in un sistema di controllo preventivo in relazione al rischio di commissione reati la soglia concettuale di accettabilità, almeno nei casi di reati dolosi, è individuabile nello stesso Decreto che, all'art.6, richiede che i Modelli siano tali che il reato possa essere commesso solo eludendoli fraudolentemente.

L'introduzione di reati di natura colposa costringe a rivedere la soglia concettuale di rischio accettabile, ovvero l'applicabilità degli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'elusione fraudolenta del Modello non appare applicabile in questo caso, in quanto incompatibile con le qualità intrinseche e soggettive dei reati colposi conseguenti la violazione della normativa in tema di sicurezza sul lavoro o di tutela dell'ambiente.

È sostituibile con la realizzazione di una condotta (non volontaria dell'evento) che viola le prescrizioni del Modello in materia di sicurezza o di ambiente, nonostante la dimostrata e puntuale vigilanza prevista dal sistema e richiesta dal D.Lgs. 231/2001.

## **2.1.3 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI**

Posto che il Modello deve essere idoneo a prevenire i reati sia di origine dolosa che colposa, previsti dal D.Lgs. 231/2001, il primo passaggio metodologico, così come richiesto espressamente dal Decreto, è quello di operare una cognizione dell'intera attività aziendale, per identificare le aree suscettibili della commissione di reati.

Tale cognizione potrà essere fatta avendo a riferimento i processi aziendali (amministrativo, commerciale, approvvigionamenti, ecc...) e gli eventi gestionali all'interno dei cicli gestionali (vendite, acquisti, incassi, pagamenti, ecc...), senza mai perdere di vista l'obiettivo dell'indagine. Ovvero, l'attenzione dovrà essere focalizzata su quelle aree dell'attività aziendale interessate alle casistiche di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo tutte le aree e le funzioni che, per loro natura, hanno rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione dovranno necessariamente essere individuati, data la presenza di una ampia categoria di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Alcune attività, processi o cicli gestionali sono sempre rilevanti in ogni tipo di impresa. Es.: i cicli gestionali relativi ad acquisti, pagamenti, incassi, gestione delle risorse finanziarie devono essere tali da impedire, salvo il dolo, la costituzione di fondi neri e la commissione di reati societari o corruttivi.

Riguardo i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione di norme antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere in via preventiva alcun ambito di attività, anche se è possibile definire diversi gradi di rischio proprio in funzione degli ambiti di attività.

L'organo dirigente ha la responsabilità della redazione e approvazione del documento che, in maniera anche sintetica, individua i processi, le attività, le funzioni organizzative in corrispondenza delle fattispecie penali rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

L'organo dirigente provvede al costante aggiornamento del documento in oggetto, anche su proposta o parere dell'Organismo di Vigilanza.

\* \* \* \*

Per l'applicazione delle tecniche qui indicate in azienda, nelle Cooperative e nei consorzi cui si rivolge il presente Codice di Comportamento si rimanda al cap.4.3.1 Fase 1: Analisi Iniziale e Mappatura dei Processi a Rischio.

Con riferimento alle tipicità delle Cooperative di Produzione e Lavoro e dei loro Consorzi (a cui il presente Codice di Comportamento è rivolto), il cap. 3 fornisce un elenco dettagliato dei processi all'interno dei quali uno specifico reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. potrebbe essere commesso, oltre che un elenco delle strutture aziendali e delle funzioni abitualmente incaricate dello svolgimento dell'attività a rischio.

Una ipotesi di lettura “per processi” che faccia riferimento esclusivamente ai principali “macro processi” facilmente identificabili anche nelle organizzazioni di piccola dimensione potrebbe essere la seguente:



## **2.2 MISURE PREVENTIVE (DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI PREVENTIVI)**

### **2.2.1 PREMESSA**

Il D.Lgs. 231/2001 definisce che i Modelli devono “*prevedere specifici protocolli diretti a prevenire la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire*”.

Ovvero:

l’organo dirigente deve adottare un sistema di controllo preventivo tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità descritte nella fase di *individuazione della attività sensibili*, siano ridotti al di sotto di un livello di *rischio accettabile*.

L’attività di *mappatura delle attività sensibili* deve quindi completarsi con una valutazione del sistema di controlli eventualmente esistente in azienda per adeguarlo alle esigenze sorte dalla mappatura, se necessario, ovvero costruirlo ex-novo.

### **2.2.2 LE PRINCIPALI COMPONENTI**

I “Modelli di organizzazione, gestione e controllo” atti a prevenire la commissione dei reati, configurano un aspetto di quell’elemento fondamentale del sistema di governo dell’impresa che la dottrina aziendale definisce un buon “sistema di controllo interno”.

Ovviamente tale sistema non ha solo lo scopo di impedire la commissione di reati, ma, più in generale, di consentire il raggiungimento del macro obiettivo aziendale di esistere, crescere e prosperare e, a tale scopo, di conseguire gli obiettivi di

- efficacia ed efficienza della gestione
- attendibilità del sistema informativo
- rispetto di leggi e regolamenti.

Per consentire il raggiungimento di tali obiettivi, il sistema di controllo interno aziendale, e conseguentemente il Modello che ne rappresenta una specifica rappresentazione, può essere organizzato ed articolarsi con le più varie modalità, in funzione del tipo di attività svolta, dei processi produttivi, gestionali, finanziari ed amministrativi, della struttura aziendale (centralizzata o decentrata) e simili.

Non esiste una ricetta unica e unitaria per definire il miglior Modello possibile, ma esso deve essere strutturato e adattato alle esigenze e alle peculiarità della azienda a cui si riferisce.

Esistono alcuni elementi fondamentali cui il Modello deve ispirarsi, per i quali esistono molteplici e consolidati riferimenti metodologici. Peraltra queste componenti di controllo dovranno integrarsi (e non sovrapporsi o sostituirsi) in un sistema organico nel quale le diverse aree ed ambiti di controllo potranno coesistere e contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi.

I principi generali, ovvero validi per qualunque sistema di controllo interno e non dipendenti dalla peculiarità dell’impresa, dalla sua attività e dai suoi processi possono essere sintetizzati nelle principali componenti di un sistema di controllo preventivo che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello.

- Struttura Organizzativa

Per quanto possibile, e con riferimento alle dimensioni dell'impresa, devono essere formalizzati, chiari e riconosciuti:

- poteri, responsabilità ed aree di competenza di chi opera all'interno dell'impresa;
- linee di dipendenza gerarchica;
- segregazione e contrapposizione di funzioni.

I *Poteri Autorizzativi e di Firma* devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

- Procedure

Le operazioni aziendali, anche non di routine, devono essere regolamentate da opportune e adeguate procedure (cartacee e/o informatiche<sup>1</sup>) definite e note a chi deve operare.

Anche le operazioni straordinarie, occasionali, estemporanee e di pertinenza del vertice aziendale, soprattutto se si tratta di ambiti non opportunamente proceduralizzati e con caratteri di discrezionalità, devono ottemperare ai principi di trasparenza, verificabilità e ineranza all'attività aziendale.

- Sistema Informativo Aziendale

Il sistema informativo aziendale deve essere in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Funzionale a questo è la predisposizione di un adeguato sistema di controllo di gestione che identifichi con sufficiente tempestività andamenti o scostamenti anomali, quali spie di errori o possibili irregolarità, oltre che segnalazione della necessità di interventi correttivi.

- Comunicazione, formazione, competenza del personale

Occorre predisporre un adeguato livello di comunicazione degli obiettivi, delle regole, delle scelte e dell'etica aziendale e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza all'operare quotidiano.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara, dettagliata e autorevole (cioè emessa ad un livello adeguato). Ma accanto a questa devono esistere anche canali di comunicazione dal basso verso l'alto per segnalare problemi, anomalie e necessità di correttivi.

Devono essere sviluppati anche adeguati momenti di formazione rivolti soprattutto al personale delle "attività sensibili" e appropriatamente tarati in funzione del livello dei destinatari e finalizzati ad illustrare le regole e le procedure aziendali.

## 2.2.3 I PRINCIPI DI BASE DEI PROTOCOLLI

Le componenti di un "buon sistema di controllo interno", ovvero i protocolli di un Modello di Organizzazione e Gestione devono ispirarsi ad alcuni principi di base che in ogni caso devono essere rispettati. I più importanti sono:

---

<sup>1</sup> Nelle aziende di piccole o piccolissime dimensioni e per processi di non particolare criticità può essere considerato adeguato anche il richiamo alle buone prassi consolidate, purché tali prassi siano state oggetto di formazione documentata

- Verificabilità delle operazioni

Ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

- Separazione e contrapposizione di responsabilità

All'interno di un processo aziendale, funzioni separate devono decidere una operazione ed autorizzarla, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo. Idealmente è opportuno creare tra queste responsabilità una contrapposizione, così che l'errore o l'irregolarità commessa da una funzione sia disincentivata, ed eventualmente individuata, da un'altra funzione coinvolta nel processo.

- I poteri e le responsabilità devono essere chiari, definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.
- I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
- I poteri, anche del top management aziendale, devono essere bilanciati da altri poteri, generalmente di controllo, e devono svolgersi all'interno di procedure definite.

- Documentazione dei controlli

I controlli che vengono effettuati all'interno di un processo o di una procedura devono lasciare una traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

## 2.2.4 L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROTOCOLLI

E' l'Organo Dirigente che deve adottare un sistema di controllo preventivo articolato in specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.

I protocolli, quale parte integrante e fondamentale del Modello, devono essere costantemente monitorati e aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse, in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione. La deroga, con espressa indicazione della sua ragione, è tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

Le azioni preventive, ovvero i protocolli, che l'organo dirigente è tenuto ad adottare sulla base dei suggerimenti emersi dalla *mappatura delle attività sensibili* possono essere realizzati in due principali modalità operative:

- a) Integrazione delle procedure esistenti

Soprattutto nelle imprese dove esiste un sistema di controllo interno ampiamente formalizzato e strutturato, i punti di miglioramento derivanti dalla valutazione del sistema dei controlli esistenti possono essere direttamente integrati nel corpo delle procedure aziendali esistenti.

- b) Definizione puntuale di specifici protocolli

In alternativa potrebbe risultare efficace, sul piano metodologico, integrare il sistema normativo interno aziendale (es.: codice etico, principi di comportamento, regolamenti

aziendali, procedure operative) con la definizione di specifici protocolli che disciplinano le attività sensibili derivanti dalla mappatura.

I protocolli rappresentano in questo caso uno strumento di collegamento tra i principi etici e/o di comportamento fissati dall'impresa e le sue procedure operative, operando anche trasversalmente rispetto alle attività e ai processi aziendali.

A titolo esemplificativo i protocolli dovrebbero contenere, tra l'altro:

- la descrizione delle eventuali procedure interne correlate all'attività, integrando, se necessario, l'indicazione delle modalità relative di gestione e dei soggetti titolari delle funzioni, competenze e responsabilità;
- le modalità di documentazione e di conservazione degli atti delle procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse. Nonché, ove necessario in ragione del tipo di informazione, la sicurezza e la riservatezza dei dati in fase di acquisizione, conservazione, trattamento e comunicazione anche mediante l'impiego di strumenti informatici;
- le modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- le possibilità di deroga e le modalità di comunicazione della stessa;
- i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Questa modalità metodologica è applicabile anche in quelle imprese che, carenti di procedure interne, hanno la volontà e l'esigenza di definire un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 concentrandosi sulla disciplina delle attività risultanti sensibili ai sensi della mappatura condotta.

## 2.2.5 INTEGRAZIONE CON I SISTEMI GESTIONALI ESISTENTI

Sempre più le imprese ricorrono (per scelta, per necessità o per obbligo normativo) a sistemi di gestione e controllo collegati ad aree ed ambiti specificamente individuabili.

I principali sistemi e procedure in materia di:

- qualità;
- ambiente;
- sicurezza in ambiente di lavoro;
- sicurezza alimentare;
- etica e sostenibilità sociale;
- responsabilità sociale;
- protezione dei dati personali;
- risk management;
- pianificazione e controllo;
- [...]

contribuiscono a definire i principali strumenti gestionali e di controllo negli ambiti aziendali a cui si riferiscono.

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 non deve diventare un ulteriore strumento che si sovrappone e duplica quelli esistenti.

Deve piuttosto essere visto, costruito e definito come un Modello Strutturato di Governance che integra, utilizza ed eventualmente migliora gli strumenti gestionali e di controllo già esistenti per renderli compatibili con gli obiettivi di prevenzione che il Modello si pone.

In alcuni casi gli obiettivi tra i diversi sistemi sono equivalenti. A titolo esemplificativo le esigenze del Sistema di Prevenzione e Protezione in Ambiente di Lavoro coincidono di fatto con quelle previste dal Modello 231, in quanto il legislatore ha inserito tra i “reati presupposto” della norma anche quelli in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 123/07).

Lo stesso legislatore sembra condividere, di fatto, questa impostazione quando prevede nel *Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro* (D.Lgs. 81/08) un articolo (*art. 30 – Modelli di Organizzazione e Gestione*) che sembra concepito proprio per integrare il Sistema di Prevenzione e Sicurezza in ambiente di lavoro con il Modello di Organizzazione e Gestione al fine di definire lo strumento esimente della responsabilità aziendale nei casi previsti dal Decreto (D.Lgs. 123/2007).

In altri casi gli obiettivi dei diversi sistemi adottati sono diversi, ma gli strumenti da utilizzare possono coincidere. A titolo esemplificativo una procedura prevista dal sistema qualità aziendale, potrebbe essere richiamata ed eventualmente aggiornata in funzione degli obiettivi e degli scopi che il Modello 231 prevede.

## **2.2.6 CODICE ETICO**

### **2.2.6.1 PREMESSA**

I Modelli di Organizzazione e Gestione previsti dal Decreto costituiscono lo strumento adottabile dall’impresa per l’attuazione della propria strategia in materia di prevenzione degli illeciti.

Questi traggono fondamento dal complesso di principi e valori, ritenuti fondamentali per l’affermazione della propria “Mission”.

Il Codice Etico può quindi essere inteso come l’insieme di diritti, doveri e responsabilità che l’Ente assume espressamente nei confronti dei “portatori di interessi” (ed anche viceversa), nell’ambito dello svolgimento della propria attività. Esso afferma principi, prescrive o vieta comportamenti, imposta ed orienta azioni e procedure di controllo, stabilisce le eventuali sanzioni.

Il profilo etico di ogni Ente è, in generale, il risultato di un proprio modo di inserire la propria funzione nel mercato di riferimento ed anche nei “territori” in cui opera (appunto la “Mission”), e nella capacità di mostrarsi concretamente coerente con tale finalità istituzionale.

La concreta efficacia di un Codice etico dipende in gran parte dal livello di rappresentazione e socializzazione che esso assume nel contesto istituzionale dell’Ente e dalla concreta volontà di amministratori e managers di seguirlo, soprattutto nell’ambito di organizzazioni complesse.

Inoltre la formalizzazione dei valori etici può assicurare una comunicazione adeguata ai destinatari e conferire una maggiore efficacia alla strumentazione organizzativa predisposta per la loro attuazione e per l’attuazione di un collegato Modello di Organizzazione e Gestione che trova parte del proprio carattere esimente sulla appropriata comunicazione delle fonti normative interne (principi, valori, comportamenti, divieti, procedure, ecc..).

### **2.2.6.2 CONTENUTI MINIMI DEL CODICE ETICO**

In questa parte si tenta di definire una struttura minima di Codice Etico, focalizzato soprattutto sui comportamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, senza tralasciare i principi di carattere generale a cui le imprese possono volersi ispirare.

La struttura di seguito descritta non è ovviamente vincolante e propone una serie di regole che i destinatari del Modello devono tenere nei confronti dei diversi “portatori di interesse” con particolare riferimento alle categorie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Peraltro, in considerazione dell'estensione della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto 231 a numerose fattispecie di reato, gli enti dovrebbero arricchire lo schema proposto con ulteriori e dettagliate indicazioni.

Ovvero prendere spunto dalla necessaria “mappatura delle attività sensibili” per individuare nuovi comportamenti e divieti specifici in considerazione del rischio specifico di commettere un determinato reato.

Il contenuto minimo suggerito per un Codice Etico ispirato ai principi sopra riportati, è il seguente:

- *Principio di legalità*

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.

- *Rapporti con la Pubblica Amministrazione*

Gli organi della Società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

- *Organizzazione*

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

- *Corretta Amministrazione*

La Società persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

- *Diritti umani e del lavoro*

La Società condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relaziona e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare

- *Sicurezza ed Ambiente (sostenibilità)*

La Società si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i suoi stakeholder, con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle loro esigenze.

La Società si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

La Società si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

- *Trasparenza e correttezza verso il Mercato*

La Società compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza.

Gli organi della Società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti con le società private italiane o dell'Unione Europea, si impegnano al rispetto degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà.

- *Contrasto del terrorismo e della criminalità*

La Società crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La Società condanna qualsiasi attività che implichia il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo.

- *Comportamenti quando la società è incaricata di pubblico servizio*

Gli organi amministrativi del Società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società svolgendo una funzione pubblica, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di rispettare i principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

- *Violazioni del Codice Etico*

Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato dal Consiglio di Amministrazione.

- *Le modalità di approvazione del Codice Etico*

Il Codice Etico è approvato dall'Assemblea dei Soci.

L'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da intervenute modifiche legislative, e propone le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso concordi con le stesse, approva il Codice Etico come modificato, che pertanto diviene immediatamente operativo per la Società.

\* \* \* \*

Il contenuto minimo qui riportato e brevemente descritto, trova una sua più ampia illustrazione nell'allegato 6 "CODICE ETICO".

## **2.2.7 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

### **2.2.7.1 PREMESSA**

Nell'ambito della struttura di fonti normative interne di cui l'ente può dotarsi per disciplinare le proprie attività in un Modello di Organizzazione e Gestione quale strumento preventivo di

comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, è opportuno definire opportuni “Principi di Comportamento” (o “Codice dei Comportamenti”).

In una ipotetica, ed esemplificativa, gerarchia delle fonti normative interne, un “Codice di Comportamento” si pone tra il Codice Etico dell’azienda (che ne rappresenta in qualche misura una sorta di Carta Costituzionale) e le Procedure Operative Aziendali.

Si tratta di un documento che identifica comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, almeno potenzialmente, il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 adottato dall’impresa.

Si pone l’obiettivo di individuare e declinare tutti quei comportamenti che per loro natura non sono contenuti nel Codice Etico (perché non ne colgono lo spirito generale a cui si ispirano i principi etici) né sono contenuti o contenibili in specifiche procedure aziendali.

## **2.2.7.2 CONTENUTO DEI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO**

Il contenuto del Codice di Comportamento dovrebbe essere organizzato in un sistema che richiami le principali categorie di comportamenti illeciti potenzialmente realizzabili all’interno dell’impresa.

A titolo esemplificativo:

- Comportamenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Comportamenti aventi rilevanza amministrativa
- Comportamenti nei confronti del personale e della collettività.

Quindi se il Codice Etico, con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, può prevedere un principio per cui:

*la Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell’Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio*

un Codice di Comportamento, con riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, può prevedere un comportamento per cui:

*non è consentito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di valore inferiore ai “xxx” Euro e, in ogni caso, rientranti negli usi, prassi aziendali o attività legittime. Oggetti, servizi o prestazione di importo superiore ai “xxx” Euro debbono essere di volta in volta autorizzati per iscritto dal diretto superiore gerarchico e copia dell’autorizzazione deve essere resa disponibile, su richiesta, alla Amministrazione e all’Organismo di Vigilanza.*

Dall’esempio indicato si evince che mentre il Codice Etico vieta esplicitamente un comportamento che contiene il carattere dell’illiceità e del reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (*atto corruttivo*), il Codice di Comportamento individua comportamenti che, se pur non illeciti, sono considerati sanzionabili dall’impresa perché contribuiscono ad indebolire, almeno potenzialmente, il sistema preventivo adottato.

## **2.3 MISURE DI CONTROLLO (L'ORGANISMO DI VIGILANZA)**

### **2.3.1 PRINCIPI GENERALI**

Il D.Lgs. 231/2001 – e specificamente l'art. 6 – prevede che per essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di un reato, l'Ente non solo debba aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dotato di idoneità preventiva, ma che debba essersi munito di un organismo specificamente incaricato di gestire la applicazione del Modello.

Più precisamente, la legge prescrive che l'Ente è esonerato da responsabilità se può provare che “*...il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo...*

La istituzione di un valido Organismo di Vigilanza (tale è stato ormai definito l'organismo previsto dall'art. 6) è di centrale importanza nella materia che trattiamo non solo in considerazione del fatto che la sua stessa istituzione è considerata una condizione essenziale per l'esonero da responsabilità, ma soprattutto perché la legge gli affida un compito fondamentale per garantire che le astratte previsioni del Modello siano calate nella concreta modalità di funzionamento operativo dell'Ente.

La giurisprudenza che ha applicato la normativa in questione, peraltro, ha dedicato un'attenzione particolare all'effettivo funzionamento dell'Organismo di vigilanza e ne ha delineato le caratteristiche con delle indicazioni ormai consolidate.

Per questi motivi è essenziale che sia prestata una fondamentale attenzione nella costituzione e nel funzionamento dell'Organismo di vigilanza.

### **2.3.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il D.Lgs. 231/2001 non determina espressamente quale debba essere la composizione dell'Organismo di Vigilanza: ciò consente una notevole autonomia all'interprete, ma impone anche una notevole cautela nell'individuazione delle soluzioni concretamente da adottare. Il punto di riferimento generale deve essere la migliore efficienza dell'organismo rispetto alle funzioni che gli sono affidate dal legislatore.

Il primo interrogativo a cui dare risposta è relativo a valutare se l'organismo cui si riferisce l'art. 6 debba essere un organismo istituito ad hoc, o non si possa prevedere che quei compiti di vigilanza descritti dalla norma possano essere affidati ad altro organo o articolazione organizzativa dell'Ente, che sia già esistente e che svolga compiti che di analogo contenuto.

La prevalente interpretazione delle norme e la prassi hanno ritenuto preferibile escludere che l'Organismo di vigilanza possa coincidere con il Consiglio di Amministrazione in quanto tale, che rimane in ogni caso l'organo della società titolare in via esclusiva di tutti i poteri gestori dell'Ente e delle connesse responsabilità; peraltro, come osserveremo più sotto, la possibilità che l'Organismo di vigilanza coincida con l'organismo dirigente dell'Ente è prevista in via di eccezione solo per gli Enti di piccole dimensioni.

L'Art 14 della Legge 183/2011 ha recentemente modificato il DLgs 231/2001 prevedendo che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possano svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

La attenzione va particolarmente rivolta a quelle società che siano dotate di funzioni aziendali di internal auditing o nelle quali sia stato istituito – nell'ambito del Consiglio di Amministrazione - il Comitato per il controllo sulla gestione, la cui adozione è sollecitata, per le società quotate, dal Codice di Autodisciplina.

Pare che sia preferibile che le funzioni di cui all'art. 6 – salvo che per gli enti di piccole dimensioni organizzative di cui si dirà a parte – siano comunque esercitate da un organismo istituito ad hoc, che specializzi la funzione di specifico controllo prevista dal D.Lgs. 231/2001.

È del tutto logico che, ove in un Ente si prevedano più strutture le cui attività siano riferite alla funzione del controllo, si debbano adottare iniziative tese ad evitare diseconomiche sovrapposizioni e ripetizioni ed anzi a inserire le rispettive competenze in un circuito virtuoso.

In questa direzione sono da favorire sia le comunicazioni, sia il coordinamento tra i vari soggetti del controllo, fermo restando che le competenze di ciascuno di essi devono essere salvaguardate, come deve rimanere intangibile la rispettiva autonomia di azione.

L'organismo può essere monosoggettivo o plurisoggettivo ed in questo caso non è stabilito quale sia il numero dei suoi componenti: la relativa scelta dovrà essere effettuata individuando, in relazione alla dimensione dell'Ente ed alla sua complessità organizzativa, quale sia la dimensione che ottimizzi l'apporto di una pluralità di esperienze che mettano l'Organismo in grado di padroneggiare le problematiche sottoposte alla sua competenza, insieme con le necessità operative che ne consentano una continuità di azione.

Ove l'Organismo venga istituito in forma plurisoggettiva, la legge non offre riferimenti per definirne le modalità di azione: sarà la delibera istitutrice dell'Organismo che dovrà preferibilmente fissarne le fondamentali modalità di azione (ad esempio, collegialità, periodicità delle riunioni, rapporti con le funzioni aziendali), attribuendo poi all'Organismo poteri di autoorganizzazione, fondamentali per rendere effettivi quegli "...autonomi poteri di iniziativa e controllo..." che sono richiesti dalla legge.

L'Organismo in forma plurisoggettiva – che preferibilmente funzionerà in forma collegiale – dovrà dotarsi al suo interno di una figura di coordinamento, di un soggetto che presieda l'Organismo: l'individuazione di questo soggetto e delle sue competenze potrà essere effettuata all'atto della nomina e da parte del soggetto dell'Ente che vi provvede, ovvero potrà essere demandata allo stesso Organismo, nell'ambito dei suoi poteri di auto organizzazione.

Nella individuazione dell'Organismo e della sua ottimale composizione andranno tenute presenti le seguenti caratteristiche: competenza, indipendenza, reputazione e continuità di azione.

I soggetti chiamati a comporre l'organismo di vigilanza devono essere dotati di piena indipendenza, al fine di garantire l'effettività dell'autonomia di funzionamento dell'Organismo: solo un Organismo composto di soggetti indipendenti potrà svolgere senza condizionamenti le funzioni di iniziativa e controllo che gli sono affidati.

Ogni volta che si parla di autonomia di soggetti da inserire nelle organizzazioni complesse, occorre definire con la maggior possibile precisione che cosa si debba intendere per indipendenza, onde evitare che su questo requisito ci sia una condivisione astratta del principio, ma una impossibilità di condividere in concreto il suo significato.

In concreto, pare preferibile definire l'indipendenza in relazione alla funzione, come concreta possibilità di svolgere le funzioni affidate senza condizionamenti – di nessun tipo - da parte dei soggetti sottoposti alle funzioni di controllo; in particolare, trovarsi nelle condizioni di non partecipazione alle attività aziendali che possono in qualche modo essere coinvolte (i) dai fatti che costituiscono reato; (ii) nelle attività oggetto di controllo da parte dell'Organismo.

La definizione di indipendenza dei componenti l'Organismo di Vigilanza ci introduce ad esaminare un'ulteriore problematica sulla sua composizione ad essa strettamente connessa: se, cioè, contrasti con questo requisito la nomina nell'OdV di soggetti legati alla società da vincoli di immedesimazione organica (come ad esempio consiglieri di amministrazione, sindaci) o di lavoro subordinato. In altri termini se l'OdV debba preferibilmente essere costituito – come più sinteticamente ci si domanda – da soggetti "interni" od "esterni".

La questione deve essere affrontata in concreto, caso per caso, non potendosi stabilire a priori una composizione ottimale dell'organo.

La nomina dei soggetti “interni” all’Ente deve essere effettuata tenendo presente la loro effettiva collocazione nei processi aziendali sottoposti all’interno dell’Ente: la qualità di “interno” non pregiudica di per sé sola il requisito dell’indipendenza, ma sicuramente impone di tenere in adeguata considerazione il ruolo del singolo soggetto, per verificare in concreto se esistano condizionamenti che ne possano limitare in concreto la autonomia. Occorrerà in particolare verificare se il soggetto si trovi direttamente coinvolto in processi che possano essere – direttamente o indirettamente - oggetto di controllo o se si trovi in posizione di possibile condizionamento rispetto ai soggetti la cui attività è oggetto di controllo.

Questo vaglio conduce a sopesare con attenzione la presenza di amministratori e sindaci, potenzialmente soggetti attivi della fattispecie incriminatrici<sup>2</sup>, portando ad escludere ad esempio dalla inclusione nell’OdV i Consiglieri di amministrazione dotati di deleghe, ma non a escludere a priori consiglieri di amministrazione non esecutivi; ugualmente non sembra portare ad escludere in astratto che vi possano essere chiamati singoli membri del collegio sindacale.

Con riferimento al Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione – RSPP, interno o esterno all’azienda, l’orientamento prevalente è che, rappresentando uno dei principali attori del sistema sicurezza, non debba essere incluso nell’OdV, anche se portatore di specifiche competenze tecnico-gestionali. Anche rispetto ai dipendenti della società, andrà valutata in concreto la loro collocazione rispetto ai processi aziendali, sia rispetto al loro diretto coinvolgimento nei fatti aziendali oggetto di controllo, sia rispetto alla loro eventuale sottordinazione gerarchica da soggetti aziendali la cui posizione è “sensibile”.

Quanto ai soggetti “esterni”, la loro estraneità alla organizzazione aziendale non consente di escludere a priori che anche essi possano essere sottoposti a condizionamenti che ne limitano la indipendenza: essi, infatti, possono essere privi di questo requisito sia per una particolare dipendenza (ad esempio economica) da soggetti aziendali “sensibili”, sia per il fatto che essi stessi possono essere inseriti come collaboratori esterni dell’Ente, nei processi aziendali che sono oggetto di controllo.

Una ulteriore notazione a proposito della questione “interni” Vs “esterni” nell’Organismo: deve essere tenuto presente che l’eventuale scelta di comporlo di soggetti tutti esterni all’organizzazione aziendale, se può fare premio sul requisito della indipendenza, può al tempo stesso creare problemi sulla continuità di azione e sulla comprensione dei meccanismi aziendali.

La scelta deve quindi essere effettuata con una valutazione molto concreta e svolta per ogni singola realtà aziendale ed orientata ad una articolazione che “dosi” le varie figure per ottenere la massima efficienza e la massima indipendenza.

I membri dell’OdV devono essere scelti tra soggetti dotati di requisiti reputazionali (mancanza di condanne penali e di procedimenti in corso, non fallimento, etc) che devono essere mantenuti per tutta la durata del loro incarico.

L’OdV ed i suoi componenti devono essere altresì muniti di competenze professionali adeguate allo svolgimento del compito loro affidato: se è vero che il requisito della competenza deve essere valutato nell’Organismo nel suo complesso, non vi è parimenti dubbio che ciascuno di essi dovrà essere portatore di (almeno) una specifica competenza, coerente con le funzioni svolte.

In complesso, nell’OdV dovranno essere presenti almeno competenze di natura amministrativa, giuridica e gestionale, così da mettere l’OdV in grado di svolgere in maniera adeguata il suo

---

<sup>2</sup> Basta pensare alle attività di redazione del bilancio e di vigilanza sulla stessa attività

compito: in relazione alla complessità dell'Ente, l'OdV potrà anche munirsi di ulteriori competenze specialistiche, attraverso il ricorso a consulenze esterne, affidate a soggetti dei quali l'OdV valuterà la indipendenza e la professionalità. Allo scopo, sarà opportuno che l'Ente attribuisca all'OdV un budget economico adeguato all'acquisizione di queste competenze esterne, ove necessarie.

### **2.3.3 NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO**

Nessuna norma stabilisce a chi spetti la nomina dell'OdV.

E' opinione comune che a tale incombenza debba provvedere l'organo amministrativo, rientrando tra le attribuzioni della gestione; non si deve escludere che la nomina possa essere effettuata o approvata – sempre su proposta del CdA – da parte dell'assemblea (o dal Consiglio di Sorveglianza nel caso di società retta da un sistema dualistico), anche per conferire all'OdV un profilo di maggiore indipendenza dagli amministratori.

La delibera della prima nomina avverrà, è da ritenere, contestualmente all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, o comunque sarà finalizzata alla sua adozione: in alcuni casi, la prassi anticipa la nomina dell'OdV rispetto all'approvazione del MOG, al fine di acquisire su tale documento, prima della sua definitiva approvazione, il parere dell'OdV, che ne deve giudicare per legge la adeguatezza.

Con la delibera che dispone la nomina dell'organismo, sarà opportuno che il CdA fornisca una prescrizione ancorché minimale delle modalità di funzionamento dell'Organo dei suoi rapporti con le strutture aziendali e di reportistica all'Organo amministrativo. Ovviamente, questa regolamentazione dovrà tendere alla massima legittimazione della presenza dell'Organo rispetto ai vari soggetti titolari delle funzioni aziendali, per garantire l'autonomia di azione che deve caratterizzarne il profilo.

Sempre a presidio dell'effettiva autonomia dell'organo, la delibera dovrà, fissare il compenso dei componenti dell'organo, preferibilmente in un importo che per il suo ammontare sia tale da poter remunerare in maniera non simbolica un effettivo impegno dei suoi componenti; dovrà altresì prevedere la messa a disposizione di strutture materiali e di funzioni aziendali, nonché fissare un congruo fondo di dotazione che possa garantire all'organo una reale libertà di azione.

Sarà, poi, opportuno che l'Organismo di vigilanza, all'atto del suo insediamento, provveda a fare uso delle sue prerogative di auto organizzazione, stabilendo le modalità di funzionamento dell'organo, le attività di controllo che possono essere svolte anche in via non collegiale, i criteri e le modalità di relazione con le funzioni aziendali e gli altri soggetti titolari delle funzioni di controllo in azienda.

L'Organismo di vigilanza, una volta insediato e stabilite le sue modalità di funzionamento opererà con continuità di azione, documentando preferibilmente le sue attività con una verbalizzazione che consenta una tracciabilità del suo operato, mediante la adozione di un apposito libro verbale. Tale verbalizzazione appare opportuna anche allorché l'organismo sia unipersonale.

Infatti, tra i requisiti richiesti per stabilire la efficacia della attività dell'OdV rientra il fatto che esso operi con continuità di azione. Tale requisito non comporta il fatto che tutto l'Organismo operi in maniera stabile e quotidiana all'interno dell'Ente: presuppone però che da un canto la sua attività si svolga con un flusso costante di controlli, dall'altro che si avvalga delle strutture aziendali con delle modalità che lo mettano in condizione di avere in maniera costante una possibilità di controllo sulle attività aziendali. Il problema della continuità di azione si pone in stretta correlazione anche con la composizione dell'Organismo: il fatto che esso sia composto da soggetti che sono stabilmente incardinati nell'organizzazione aziendale contribuisce sicuramente a garantire la continuità di azione. Tuttavia, questa continuità, nel caso di Organismo composto da soggetti esterni, non può essere negata in via di principio, potendo

essere sopperita da modalità di rapporto così stretto con le funzioni aziendali da sopperire a questo limite.

Peraltro, la legge stabilisce che l'OdV sia il destinatario di “...obblighi di informazione...” che devono essere fissati dal Modello nel suo contenuto minimo essenziale.

Tale preceitto, contenuto nell'art. 6 comma 2 lett.d), viene comunemente interpretato in maniera almeno duplice: sia come obbligo di stabilire dei flussi informativi da tutte le funzioni aziendali interessate, sia come obbligo di riferire all'OdV qualunque notizia utile alle sue attività, da stabilire in capo ad ogni soggetto aziendale. La possibilità di ottenere questo flusso di informazioni “dal basso” rappresenta un importante elemento di efficacia dell'attività dell'OdV, poiché lo mette in condizione di ottenere un rapporto “non filtrato” della realtà dell'azienda.

Per conseguire questo scopo, l'OdV utilizzerà ogni mezzo utile a facilitare la possibilità per i soggetti aziendali di entrare in rapporto con lui, sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista tecnico, predisponendo anche adeguati strumenti informatici (ad esempio una casella e-mail dedicata).

Per il corretto ed efficace funzionamento del flusso informativo, appare evidente la necessità contemporanea:

- di garantire all'OdV la identificabilità di chi effettua le segnalazioni
- di prevedere una specifica garanzia di riservatezza che tuteli, anche nei confronti della gerarchia aziendale, coloro che effettuano segnalazioni all'OdV.

Va da sé che l'OdV utilizzerà le informazioni che pervengono attraverso questi canali per meglio orientare le attività di controllo.

Le risultanze di tutta l'attività dovranno, in via ordinaria, essere contenute in report da presentare periodicamente all'organismo di gestione, per metterlo in grado di adottare quelle misure la cui necessità dovesse emergere dal lavoro dell'OdV. Il report periodico potrebbe utilmente essere accompagnato dalla copia delle verbalizzazioni delle attività svolte, od anche coincidere sostanzialmente con esse.

Fermo che la periodicità sarà quella eventualmente disposta nella delibera di nomina o nel MOG – che si suggerisce essere almeno semestrale – l'ODV dovrà riferire agli amministratori con tempestività ogni fatto o valutazione che si palesi per l'urgenza delle misure da adottare da parte degli amministratori.

Nulla dice la legge nemmeno a proposito della revoca dell'OdV; è da ritenere che la competenza alla revoca sia incardinata nell'organo che ha provveduto alla nomina.

### **2.3.4 COMPETENZE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

I compiti dell'OdV, sulla base dell'interpretazione delle norme di legge e della migliore prassi applicativa, paiono doversi così schematicamente riassumere:

- valutazione della adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- vigilanza sull'effettiva applicazione del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti aziendali concretamente adottati ed il modello istituito;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello, tenendo presente, in questo contesto, le concrete dinamiche aziendali e l'eventuale scoperta di disfunzioni; a questo fine può risultare di particolare efficacia la messa a punto di “indicatori di anomalia” che consentano di intervenire in modo proattivo prima che i comportamenti aziendali si configurino come un effettivo “rischio reato”. Esempi non esaustivi di questi indicatori (da tarare in ogni caso sulle caratteristiche della specifica

organizzazione) possono essere: trend degli infortuni sul lavoro; aumento ingiustificato delle spese di rappresentanza; spese di consulenza anomale nell'ammontare, nella frequenza o nella natura; aumento ingiustificato delle regolazioni finanziarie in contanti; frequenza degli approvvigionamenti da fornitori non qualificati; ecc.

- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia in relazione alla evoluzione normativa, sia in relazione alle migliori prassi applicative, sia – infine – in relazione alle valutazioni delle concrete prassi aziendali. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali muniti degli effettivi poteri di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale a seconda della tipologia e della portata degli interventi;
- follow-up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Appare opportuno precisare che il ruolo dell'OdV è aggiuntivo, e mai sostitutivo, rispetto a quello di altri organismi con responsabilità di controllo e/o vigilanza (ad esempio RSPP o collegio sindacale), poiché l'attività dell'OdV deve essere configurata, per gli aspetti di competenza, come un controllo di secondo livello sul funzionamento complessivo dell'organizzazione.

Si deve ritenere che l'OdV abbia anche il compito di una autoverifica costante del mantenimento dei suoi requisiti di indipendenza, rispettabilità e adeguatezza professionale, dovendo egli segnalare all'Organo competente per la nomina l'eventuale subentro di fatti che possano modificare la situazione esistente al momento della nomina.

### **2.3.5 RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'OdV si evince che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla eventuale commissione dei reati, ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello (curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento): la ricostruzione della responsabilità dei componenti l'Organismo deve quindi essere rapportata a questo specifico compito.

Fermo restando questo ambito del dovere di vigilanza dell'Organismo, sembra opportuno effettuare alcune considerazioni relative all'eventuale insorgere di una responsabilità penale in capo all'Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell'ente a seguito del mancato funzionamento del Modello.

Il dubbio che possa sorgere siffatta responsabilità potrebbe sorgere da quanto dispone l'art. 40, comma 2, c.p. e cioè nel principio in base al quale "*non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*". Si tratta quindi di verificare se l'organismo di vigilanza possa risultare punibile e a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, nel caso in cui ometta l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

La tesi oggi prevalente esclude la configurabilità di questa ipotesi, proprio partendo dall'inesistenza dell'obbligo giuridico di impedimento del reato in capo ai componenti dell'Organo, affermandosi che l'OdV ha esclusivamente compiti di controllo in ordine al funzionamento ed all'osservanza dei modelli organizzativi e non in ordine alla prevenzione del reato.

Se quindi, in generale, non pare ipotizzabile una responsabilità di tipo penale per il caso di omissioni da parte dell'OdV, è da notare che esistono oggi nell'ordinamento specifici doveri, la cui omissione è sanzionata da norme speciali.

Il D.lgs. 231/2007, attuativo della III Direttiva Antiriciclaggio, ha operato importanti integrazioni al D.lgs. 231/2001; in particolare all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti precisi obblighi, previsti dall'art. 52 del D.lgs 231/2007<sup>3</sup>.

Per la prima volta, a carico degli organismi di vigilanza sono stati previsti degli obblighi di segnalazione verso l'esterno dell'ente (in particolare, ad autorità di vigilanza) prevedendo, di fatto, una sorta di obbligo di denuncia sconosciuto nella normativa precedente. La normativa in questione pone dei divieti e degli obblighi e li presidia con sanzioni amministrative e penali; vigilare sul rispetto del decreto significa vigilare sull'adempimento degli obblighi e sul rispetto dei divieti dallo stesso posti. Una simile vigilanza potrebbe essere inquadrata nel genus "prevenzione degli illeciti". Il nuovo art. 52 co.1 d.lgs. 231/2007 tende ad avallare la configurazione di una vera e propria "posizione di garanzia a carico dell'OdV", il quale verrebbe ad essere coinvolto ope legis nella prevenzione di illeciti penali, ma sembra farlo limitatamente alle specifiche previsioni del provvedimento speciale. D'altro canto, tale coinvolgimento nel sistema di prevenzione dei reati nel campo dell'"antiriciclaggio" coinvolge un novero di soggetti che rimane assolutamente eccezionale rispetto ai generali obblighi imposti dall'ordinamento.

La rilevante questione della portata di queste norme viene affrontata anche dalla linee guida di Confindustria, le quali danno atto che la lettera dell'art. 52 del decreto sopra citato potrebbe in effetti far dubitare della sussistenza in capo agli organi di controllo di una posizione di garanzia ex art. 40, co. 2, c.p. finalizzata all'impedimento dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. Tuttavia anche tale documento propende per una diversa interpretazione, ritenuta più corretta e coerente con il sistema 231: il dovere di vigilanza di cui al comma 1 dell'art. 52 è limitato all'adempimento degli obblighi informativi previsti dal comma 2 della medesima disposizione.

Detto questo, va precisato per completezza che esiste, invece, certamente una responsabilità civile nei confronti dell'Ente per il pregiudizio che l'inosservanza dei compiti sopra elencati abbia causato allo stesso Ente, salvo parziale esclusione per concorso di colpa dell'Ente medesimo (art. 1227, comma 1, c.c.) nel caso dell'illecito-presupposto commesso da soggetti in posizione subordinata e reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Spetta all'organo dirigente della società far valere questa responsabilità e l'eventuale omissione costituisce inosservanza dei suoi doveri sanzionabile con l'azione di responsabilità, il cui esercizio è a sua volta doveroso per i sindaci

---

<sup>3</sup> Art. 52. Organi di controllo.

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
  - a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
  - b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
  - c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
  - d) comunicano, entro trenta giorni, alle autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

### **2.3.6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEGLI ENTI DI PICCOLE DIMENSIONI**

La legge non ignora che in Enti di dimensioni estremamente ridotte la nomina di un Organismo di Vigilanza con le caratteristiche che abbiamo sin qui descritto potrebbe avere oneri economici non sostenibili e comunque sproporzionati rispetto all'efficienza che si otterebbe con la sua nomina.

Per questo, all'art. 6 co.4 ha previsto che “... *negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente...*”.

Il primo problema interpretativo che si pone nell'applicare questa disposizione è individuare correttamente che cosa si debba intendere per “piccola dimensione”, tenuto conto che un errore su questo punto – rendendo l'Ente privo di un requisito essenziale per evitare la responsabilità – potrebbe avere conseguenze molto serie.

In primo luogo, va sicuramente detto che il legislatore non ha inteso far passare la linea di confine tra enti di dimensioni piccole e non piccole facendo riferimento a dati meramente formali: non sarà quindi la struttura giuridica rivestita dall'ente (società a responsabilità limitata piuttosto che società per azioni) ovvero il ristretto numero dei soci che potranno legittimamente far considerare di per sé soli piccolo l'ente.

Il riferimento sarà da fare, in concreto, rispetto al reale apparato organizzativo; alla sua dimensione ed alla sua complessità ed alla possibilità che l'Organo dirigente possa direttamente avere visibilità su tutti i processi aziendali, proprio per la loro elementarità.

Per Organismo dirigente dovrà intendersi, a secondo della concreta struttura corporativa dell'Ente, l'organo che ha la materiale gestione “dirigente” dell'Ente stesso.

La possibilità che l'Organismo di Vigilanza non sia nominato e che i suoi compiti siano svolti direttamente dall'organo dirigente non impedisce – anzi, suggerisce – a quest'ultimo di munirsi, per il monitoraggio di specifiche problematiche, di apporti consulenziali esterni. Il fatto che questa coincidenza sia possibile, infatti, non consente poi all'organismo dirigente di esonerarsi da responsabilità per incapacità di comprendere appieno i processi aziendali.

### **2.3.7 L'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI GRUPPI SOCIETARI**

Un breve cenno merita la questione della istituzione dell'Organismo di Vigilanza nei gruppi societari.

Il fatto che in questi casi l'impresa si possa frammentare in più contenitori societari dà all'agire di impresa una peculiare dimensione che deve essere colto sia dalla estensione ed articolazione dei controlli in senso sostanziale sia dalla funzione di vigilanza svolta dall'organo preposto a questa funzione: il frazionamento di un'attività che tende ad unità attraverso il comportamento di più soggetti giuridici non può non essere ricomposto dall'attività di controllo, se questa vuole essere efficace.

La nomina dell'Organismo di vigilanza dovrà essere normalmente effettuata in tutte le società in cui si articola il gruppo (salvo che per quelle realtà nelle quali – per limiti dimensionali – possa essere omessa); tuttavia, sia la scelta della composizione dell'Organismo, sia le sue modalità operative dovranno essere adeguatamente ponderate per ottimizzare una possibile riduzione ad unità delle funzioni di controllo, pur nel rispetto delle reciproche autonomie.

Particolare attenzione dovrà essere posta dai gruppi societari nei quali amministratori e dirigenti della società capogruppo svolgono il ruolo di amministratori o direttori delle società controllate, poiché tale continuità gestionale può generare, in caso di reati presupposto commessi da tali soggetti all'interno della società controllata, l'estensione della responsabilità amministrativa ex Dlgs 231/2001 anche alla società controllante.

## **2.4 MISURE DISCIPLINARI (IL SISTEMA SANZIONATORIO)**

### **2.4.1 PRINCIPI GENERALI**

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è dato dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

La definizione di un tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società, come peraltro è stato sottolineato dalla Giurisprudenza applicativa, costituendo un elemento che contribuisce a qualificare come fraudolenta la elusione del modello da parte di chi abbia commesso il reato.

Il sistema sanzionatorio deve essere informato a principi di tipicità e tassatività: devono quindi risultare in maniera in equivoca (i) le tipologie di sanzioni ed il loro specifico contenuto, essendo da escludere che si possano adottare sanzioni di tipo non previsto a priori; (ii) i comportamenti illeciti da sanzionare; (iii) la connessione tra illeciti e sanzioni ivi inclusi i principi di graduale applicazione delle sanzioni più gravi al crescere della gravità dell'illecito; ivi incluso il comportamento da tenere in caso di recidività o commissione di una pluralità di illeciti.

Occorrerà, poi tenere presente che la sanzione viene irrogata non solamente per la commissione del fatto che costituisce reato, ma anche per colpire in via anticipata quelle violazioni formali dei codici di comportamento che sono state dettate in maniera preventiva, a prescindere dalla commissione del reato e proprio per impedirne la commissione.

E' quindi fisiologico che le sanzioni vengano irrogate in casi in cui il reato non è stato commesso: questo rivelerebbe la efficienza e la efficacia del modello nella sua funzione preventiva.

Anche nel caso in cui, tuttavia, il reato fosse stato commesso e perseguito, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinderà dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché la violazione oggetto della contestazione non è il reato, ma la mancata osservanza del Modello di Gestione e Controllo che l'Ente si è liberamente dato.

Si aggiunga che i principi di *tempestività* e *immediatezza* della sanzione aggiungono efficacia al Modello come strumento di prevenzione e rendono pertanto sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale.

Tutti i soggetti che entrano nelle procedure previste dal Modello devono essere potenzialmente soggetti al sistema sanzionatorio, a prescindere dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e anche ove si trovino al di fuori di essa.

In questo senso, saranno soggetti al sistema sanzionatorio gli amministratori dell'Ente, i suoi dirigenti, i lavoratori subordinati ed anche i soggetti esterni che comunque si pongano in maniera proattiva rispetto alle dinamiche aziendali coperte dal Modello.

Appare opportuno che il sistema sanzionatorio sia esplicitamente applicabile anche ai comportamenti che rappresentano violazioni delle prescrizioni del modello di organizzazione e gestione per la sicurezza (ex Art. 30 del Dlgs 81/2008), inteso come parte integrante del più complessivo MOG 231.

In relazione al fatto che il sistema sanzionatorio previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione sia applicabile ai lavoratori dipendenti, si prospetta la necessità di contemperare le relative norme sostanziali e procedurali al regime specifico di natura lavoristica.

E' vero che in larga misura le esigenze di tipicità e tassatività degli illeciti e delle sanzioni sono sollevate da entrambe le legislazioni di riferimento; occorrerà comunque aver cura che il contenuto delle sanzioni, le forme di pubblicità del codice disciplinare, le procedure di contestazione ed irrogazione delle sanzioni siano coerenti con la normativa lavoristica.

Quanto ai soggetti esterni all'azienda (consulenti, controparti, etc) che possono essere soggetti al sistema disciplinare, la applicazione delle sanzioni potrà essere effettuata solamente in forza di specifiche previsioni da inserire nei contratti che legano l'Ente al terzo. In questo caso, occorrerà avere cura che queste sanzioni – che potranno consistere in clausole risolutive espresse e/o nell'applicazioni di penali contrattuali – siano contenute nei contratti e formulate in maniera coerente con le disposizioni di legge per renderle effettivamente coercibili.

### **3.**

## **Le diverse tipologie di reato previste dal Dlgs 231/2001 e i protocolli di controllo preventivo**



Questa sezione del **Codice di comportamento delle cooperative di produzione e lavoro**, partendo dall'analisi delle diverse famiglie di reati per i quali il Dlgs 231/2001 e s.m.i. prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, intende fornire alla singola organizzazione aderente all'Ancpl un supporto operativo al fine di:

- Identificare, quando possibile, i processi<sup>1</sup> all'interno dei quali lo specifico reato potrebbe essere commesso e le strutture aziendali abitualmente incaricate dello svolgimento dell'attività a rischio reato
- Costituire una check list per verificare l'adeguatezza del proprio modello organizzativo ed identificare le carenze che, ove presenti, potrebbero facilitare o comunque rendere possibile il comportamento che sostanzia il reato
- Suggerire adeguati protocolli preventivi per eliminare/ridurre le carenze eventualmente evidenziate

Rimanendo sempre all'interno delle cooperative di produzione e lavoro, i protocolli preventivi (quando possibile od opportuno) sono stati differenziati in funzione della natura e del settore di attività della singola organizzazione, ad esempio cooperative di costruzioni, cooperative industriali, cooperative di progettazione, cooperative di servizi, consorzi di cooperative; in assenza di specificazioni, i protocolli si intendono applicabili a tutte le organizzazioni che aderiscono all'Ancpl.

I protocolli preventivi applicabili indistintamente a tutte le diverse famiglie di reati sono stati riuniti in uno specifico capitolo conclusivo, in modo da rendere più agevole la lettura e la

<sup>1</sup> Per rendere più facilmente accessibile la lettura "per processi", si è fatto riferimento esclusivamente ai seguenti "macro processi", che dovrebbero essere facilmente identificabili anche nelle organizzazioni di piccola dimensione:



consultazione della sezione.

Le famiglie di reati per le quali il Dlgs 231/2001 e s.m.i. prevede la responsabilità amministrativa dell'ente sono le seguenti:

1. Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche (Art. 24)
2. Criminalità informatica (Art. 24 bis)
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter)
4. Corruzione e concussione (Art. 25)
5. Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis)
6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)
7. Reati societari (Art. 25 ter), inclusa la corruzione fra privati
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25 quater)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater-1)
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies)
12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita (Art. 25 octies)
14. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25 novies)
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)
16. Reati ambientali (Art. 25 undecies)
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)

Le disposizioni del Dlgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa dell'ente sono richiamate anche da un'altra legge, che non ha previsto l'inserimento di uno specifico articolo all'interno dello stesso Dlgs 231/2001:

18. Reati di criminalità organizzata transnazionale (Art. 10 Legge 146/2006)

A conclusione dei protocolli specifici per ciascuna tipologia di reato, si riportano i principi di corretta organizzazione e gestione<sup>2</sup> applicabili all'intera organizzazione aziendale; tali principi, e i relativi protocolli preventivi, sono finalizzati a garantire l'efficacia del modello di organizzazione e gestione complessivo e pertanto sono da considerare vincolanti:

19. Sette strumenti organizzativi (Leadership e governance, Standard di comportamento, Comunicazione, Formazione, Valutazione delle performance, Controllo, Reazione alle violazioni)

---

<sup>2</sup> Tratti dalle "Federal Sentencing Guidelines", con i relativi "compliance programs", citati nella relazione di accompagnamento del Dlgs 231/2001

### **3.1 TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO, FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO, REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE**

**Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

**Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.** - Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.** - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

**Art. 640. Truffa.** - Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

**Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.** - La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

**Art. 640-ter. Frode informatica.** - Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

<b>Reato:</b> Truffa aggravata ai danni dello stato (cp 640 e 640 bis) Reati in tema di erogazioni pubbliche (cp 316 bis, 316 ter)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Reati in tema di erogazioni pubbliche di diversa natura: - <i>truffa</i> quando finalizzati al conseguimento della erogazione - <i>malversazione</i> quando relativi all'utilizzo del finanziamento	<i>Tutti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e continuo aggiornamento dei casi in cui l'azienda richiede o riceve una erogazione pubblica, nazionale o comunitaria (appalti con finanziamento pubblico, finanziamenti per investimenti, ricerca scientifica, formazione)</li> <li>- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di truffa o malversazione ai danni dello stato, altri enti pubblici o della Comunità Europea</li> </ul>
False dichiarazioni in sede di partecipazione a gara pubblica (truffa)	<i>Commerciale</i> Ufficio gare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema di deleghe che autorizza al rilascio di tali dichiarazioni un numero limitato di personale qualificato</li> <li>- Attività di controllo gerarchico</li> </ul>
False dichiarazioni in sede di richiesta di erogazioni pubbliche (truffa)	<i>Finanziario</i> Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione del personale interno responsabile per l'attività di richiesta della singola erogazione, licenza o autorizzazione</li> <li>- Attività di controllo gerarchico prima della presentazione della richiesta e firma della stessa da parte del solo personale autorizzato</li> <li>- Verifica del permanere dei requisiti quando l'ente pubblico concede l'erogazione, la licenza o l'autorizzazione</li> </ul>
False dichiarazioni in sede di richiesta di licenze o autorizzazioni (truffa)	Amministratori, responsabili di aree interessate	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione del personale interno responsabile per l'attività di richiesta della singola erogazione, licenza o autorizzazione</li> <li>- Attività di controllo gerarchico</li> </ul>
Falsificazione dei SAL relativi ai contratti acquisiti (truffa)	<i>Gestionale</i> Direzione tecnica di cantiere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure per la predisposizione dei SAL</li> <li>- Identificazione del responsabile di cantiere/progetto</li> <li>- Attività di controllo gerarchico</li> </ul>
Falsificazione dei rendiconti di attività con finanziamento pubblico (truffa)	<i>Amministrativo</i> Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura e documentazione tecnica di rendicontazione</li> <li>- Identificazione del responsabile di progetto</li> <li>- Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica</li> <li>- Attività di controllo gerarchico</li> </ul>
Utilizzo di finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi (malversazione)	<i>Finanziario</i> Amministratori, responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione del responsabile di progetto</li> <li>- Separazione delle responsabilità fra chi gestisce l'attività e chi formalizza la rendicontazione economica</li> <li>- Attività di controllo gerarchico</li> <li>- Report periodico all'OdV sui progetti con finanziamento pubblico</li> </ul>

Reato: Frode informatica (cp 640 ter)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Frode informatica in danno della PA	<i>Sistema informativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo dell'utilizzo delle password di accesso ai sistemi informativi della PA legittimamente possedute da personale dell'organizzazione in funzione di eventuali incarichi ricevuti dalla stessa PA, con particolare riferimento al caso in cui l'accesso al sito protetto da password sia consentito esclusivamente nel quadro di un rapporto contrattuale (es.: <i>cooperativa di progettazione</i> che abbia accesso ad un database della Pubblica Amministrazione necessario allo svolgimento dell'incarico oggetto del contratto con la stessa Pubblica Amministrazione)</li> <li>- Controllo del rispetto delle norme di sicurezza informatica adottate dall'organizzazione</li> <li>- Rispetto della normativa sulla privacy</li> </ul>

## 3.2 CRIMINALITÀ INFORMATICA

### Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### Articoli del Codice penale richiamati:

#### Art. 491 bis - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

#### Art. 615 ter - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
  - 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
  - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

#### Art. 615 quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater

#### Art. 615 quinques - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

#### Art. 617 quater - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

**Art. 617 quinque - *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche***

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

**Art. 635 bis - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

**Art. 635 ter - *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quater - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635 quinque - *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

**Art. 640 quinque - *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica***

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

<b>Reato:</b> Criminalità informatica (Artt. 615 ter – quater e quinques, 617 quater e quinques, 635 bis, ter, quater e quinques, 640 quinques cp)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Violazione di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza	<i>Sistema informativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formazione etica specifica del personale del sistema informativo, identificato come quello a maggior rischio</li> <li>- Regolamentazione della diffusione e utilizzo delle password di accesso a sistemi informatici e/o telematici legittimamente nella disponibilità dell'azienda, con particolare riferimento al caso in cui l'accesso al sito protetto da password sia consentito esclusivamente nel quadro di un rapporto contrattuale (es.: <i>cooperativa di progettazione</i> che abbia accesso ad un database della Pubblica Amministrazione necessario allo svolgimento dell'incarico oggetto del contratto con la stessa Pubblica Amministrazione)</li> <li>- Controllo del sistema informativo da parte del responsabile</li> <li>- Immediata segnalazione all'OdV di qualsiasi violazione identificata</li> </ul>
Detenzione e/o diffusione di codici abusivi di accesso a sistemi informatici e/o telematici		
Utilizzo di apparecchiature hardware capaci di violare sistemi informatici e/o telematici protetti		
Intercettazione abusiva di comunicazioni fra sistemi informatici		
Danneggiamento di sistemi informatici e/o telematici di terzi o di pubblica utilità		

### **3.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

#### **ART. 24-ter. – Delitti di criminalità organizzata**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

##### **Art. 416. Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (*Riduzione in schiavitù*), 601 (*Tratta e commercio di schiavi*) e 602 (*Alienazione e acquisto di schiavi*), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis (*Prostitutione minorile*), 600-ter (*Pornografia minorile*), 600-quater (*Detenzione di materiale pornografico*), 600-quater.1 (*Pornografia virtuale*), 600-quinquies (*Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*), 609-bis (*Violenza sessuale*), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater (*Atti sessuali con minorenne*), 609-quinquies (*Corruzione di minorenne*), 609-octies (*Violenza sessuale di gruppo*), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies (*Adescamento di minorenni*), si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

**N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 4 comma c) della Legge 172/2012.**

##### **Art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

##### **Art. 416 ter Scambio elettorale politicomafioso**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro

**Art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**Articoli del Codice di procedura penale richiamati:****Art. 407 Termini di durata massima delle indagini preliminari.**

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

- 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  - 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale;
  - 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
  - 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;
  - 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  - 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
  - 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;
  - 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;
- b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;
- c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati.

**Articoli del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 richiamati:****Articolo 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

## Considerazioni

I delitti contro la criminalità organizzata erano già stati previsti come potenziali illeciti amministrativi ex Dlgs 231/2001 dall'art.10 della legge n. 146/2006, nel solo caso in cui avessero carattere transnazionale. L'estensione (*articolo 59, Legge 94/2009*) di tali illeciti anche all'ambito nazionale appare il naturale sviluppo dell'azione legislativa mirante al contrasto della criminalità di impresa.

L'associazione a delinquere ex art. 416 cp si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti:

- a. da un vincolo associativo (tendenzialmente permanente, o comunque stabile) che coinvolge almeno tre persone
- b. dall'indeterminatezza del programma criminoso (diversamente da quanto avviene ad esempio nel concorso di persone nel reato)
- c. dall'esistenza di una struttura organizzativa criminosa.

L'associazione a delinquere è di tipo mafioso (art. 416 bis cp) quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si tratta di un reato permanente, che si consuma con l'ingresso nell'associazione (mafia, ndrangheta, camorra e analoghe associazioni anche transnazionali) e sussiste fino all'abbandono o allo scioglimento. L'elemento soggettivo del reato della persona fisica è il dolo specifico che consiste nella coscienza delle caratteristiche dell'organizzazione e nella volontà dell'ingresso in essa; la partecipazione può esplicarsi in forme diverse (mettersi a disposizione del sodalizio criminale, avere rapporti d'affari, fornire mezzi materiali, supportare economicamente l'associazione ecc.), purché la prestazione sia in grado di dare un contributo effettivo al mantenimento in attività dell'associazione e dei suoi scopi illeciti.

Per quanto riguarda l'imputazione alle persone giuridiche della responsabilità amministrativa derivante dalle diverse tipologie di delitti di criminalità organizzata (incluse le associazioni di tipo mafioso), occorre distinguere due casi:

- possono essere chiamati a rispondere enti per loro natura non criminali, ma che occasionalmente, a causa della condotta di persone riconducibili all'ente, appoggiano, favoriscono, promuovono, o concorrono ad un'associazione criminosa;
- possono essere incriminati enti creati con l'unica finalità di consentire o agevolare la commissione di un reato, come ad esempio un'associazione a delinquere in sé.

La prima ipotesi è quella più aderente alle finalità di prevenzione del Dlgs 231/2001; può pertanto incorrere nella responsabilità amministrativa conseguente il reato di associazione a delinquere un ente lecito inserito in un circuito lecito in cui figure apicali o soggetti subordinati si associano con altre persone per commettere reati, anche con l'intento di apportare un interesse o vantaggio al medesimo ente cui appartengono.

L'impresa di per sé illecita, costituita allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, è da considerare un'ipotesi residuale, non tutelabile attraverso la predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione; corretta appare la previsione del legislatore che all'art. 16 comma 3 del Dlgs 231/2001 applica l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività agli enti costituiti .... *allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati....*

Il rischio che persone riconducibili all'ente possano occasionalmente appoggiare, favorire, promuovere, o concorrere (anche nella forma del "concorso esterno"<sup>3</sup>) ad un'associazione criminosa, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente, è particolarmente critico nelle fasi di identificazione dei partner, subappaltatori e fornitori, soprattutto quando si opera in settori di attività e luoghi dove notoriamente l'influenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso è diffusa.

Il presente documento intende fornire alle associate ANCPL protocolli di prevenzione applicabili all'insieme delle attività svolte dalle stesse associate, restando nella responsabilità di ciascuna cooperativa o consorzio identificare eventuali protocolli aggiuntivi in funzione del livello di rischio connaturato con il proprio settore di attività e con la localizzazione geografica dell'impresa e/o della singola attività.

<sup>3</sup> Codice Penale - Capo III: DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 c.p.: Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Fondamentale riferimento operativo è costituito dalla Legge 190/2012<sup>4</sup> (detta anche Legge anticorruzione) che, all'Art. 1, comma 53, identifica le attività imprenditoriali considerate critiche ai fini delle infiltrazioni della criminalità organizzata. Tali attività, tutte rilevanti nella filiera delle costruzioni e già a suo tempo individuate dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

La stessa Legge 190/2012 all'Art. 1 comma 52 prevede l'istituzione presso ogni prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nelle attività imprenditoriali considerate critiche (la cosiddetta white list).

Appare evidente che i protocolli di prevenzione che ciascuna impresa è chiamata ad adottare debbono essere principalmente focalizzati sulle attività imprenditoriali che il legislatore ha evidenziato come critiche e debbono, al tempo stesso, trarre beneficio dalle White list predisposte dalle Prefetture (a valle di un breve transitorio regolamentato dai commi 56 e 57 dell'Art. 1 Legge 190/2012<sup>5</sup>).

---

**<sup>4</sup> Legge 190/2012 – Art. 1**

52. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui al comma 53, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
54. L'indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.
55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al comma 52, nonché per l'attività di verifica.
57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

<sup>5</sup> Tale transitorio è destinato a terminare entro 60+60 giorni dall'entrata in vigore della Legge 190/2012, avvenuta il 28 novembre 2012.

Reato: Associazione per delinquere (Art. 416 cp; Art. 407 cpp; Art. 74 DPR 309/1990)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Delitti di criminalità organizzata in generale	<i>Risorse umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati di questa fattispecie</li> <li>- Nel caso in cui l'utilizzo di personale con precedenti penali per delitti di tipo associativo sia parte di un percorso di riabilitazione sociale dello stesso (nel rispetto di tutti i vincoli di legge) evitare di mettere tale personale in situazioni operative potenzialmente utilizzabili per reiterare il reato</li> <li>- rigorosa applicazione degli strumenti organizzativi di cui al successivo punto 3.19 che prevedono, fra l'altro, protocolli relativi a leadership e governance (finalizzati alla distribuzione di competenze e responsabilità fra unità e soggetti diversi) e al controllo (finalizzati alla separazione fra controllore e controllato), con riferimento a tutti i processi operativi e alla attività svolta sul territorio</li> </ul>
	<i>Finanziario</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da rispettare rigorosamente tutti protocolli finalizzati a contrastare ricettazione, riciclaggio ed impieghi di denaro e beni di provenienza illecita, con particolare riferimento alla tracciabilità delle transazioni finanziarie (si veda quanto trattato con riferimento a tali tipologie di reati)</li> </ul>
	<i>Amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire la impossibilità di costituire riserve di denaro in nero (si veda quanto trattato con riferimento ai reati societari)</li> </ul>

Reato: Associazione per delinquere di stampo mafioso (Art. 416-bis cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	<i>Tutti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rigorosa applicazione di tutti i protocolli previsti per i delitti di associazione a delinquere in generale</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rispetto di tutti i protocolli di legalità sottoscritti dalla cooperativa o dal consorzio, sia di natura generale che relativi al singolo contratto</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso dei consorzi, previsione statutaria o regolamentare che consenta la sospensione o la esclusione del socio nel caso in cui la Prefettura comunichi una informativa "interdittiva"</li> </ul>
	<i>Commerciale</i> Costituzione ATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di costituzione di Associazioni Temporanee di Imprese - ATI, evitare di presentarsi insieme a partner la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà, comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note alla cooperativa/consorzio</li> <li>- Nel caso di partecipazione a gare pubbliche, è da considerare adeguato come protocollo preventivo la previsione di legge che tutti i membri dell'ATI debbono presentare in fase di offerta dichiarazione sostitutiva<sup>6</sup> del certificato antimafia , a pena di esclusione dalla gara dell'intero raggruppamento; le stazioni appaltanti pubbliche sono infatti tenute, per l'appaltatore aggiudicatario, a verificare d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive</li> <li>- Nel caso di partecipazione ad iniziative private, qualora il soggetto terzo non sia un partner abituale di comprovata correttezza, si segnalano le seguenti modalità, da prendere in considerazione (soprattutto nel caso in cui la cooperativa o il consorzio sono mandatarie dell'ATI): <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di partner titolare di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Legge 190/2012 art. 1 comma 53), verifica della presenza dello stesso nella white list predisposta dalla prefettura competente</li> <li>- negli altri casi, richiesta della presentazione di una visura camerale con nulla osta antimafia</li> </ul> </li> </ul>

<sup>6</sup> Dal primo gennaio 2012 per effetto dell'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (G. U. n. 265 del 14 novembre 2011) i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Da tale data i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle imprese ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da copia del suo documento di identità.

Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	<i>Commerciale</i> Costituzione ATI (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono invece protocolli da adottare qualsiasi sia la dimensione del contratto oggetto dell'ATI: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta del documento unico di regolarità contributiva DURC</li> <li>- Inserimento nello statuto dell'ATI di una clausola risolutiva espressa nel caso in cui in data successiva alla costituzione intervenga una informativa interdittiva tipica della Prefettura</li> <li>- Estensione esplicita al personale della cooperativa o consorzio che opera all'interno dell'ATI o della società di progetto costituita a valle dell'ATI del MOG 231 realizzato dalla stessa cooperativa/consorzio</li> <li>- Obbligo di segnalazione all'OdV di qualsiasi notizia disponibile di reato associativo imputato ad un partner dell'ATI, anche per attività non riconducibili alla stessa ATI</li> </ul> </li> </ul>
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	<i>Gestionale</i> Approvvigionamenti  <i>NB.: nel caso di consorzi che realizzano mediante assegnazione ai soci, l'applicazione dei protocolli relativi al subappalto è responsabilità dei soci assegnatari</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nel caso di subappalto di lavori o servizi in genere, evitare di utilizzare soggetti imprenditoriali la cui reputazione in termini di legalità (per proprietà, comportamenti, notizie di stampa o precedenti penali) è dubbia sulla base di informazioni note alla cooperativa/consorzio</li> <li>- Nel caso di subappalti di attività imprenditoriali ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012) nel quadro della esecuzione di contratti con committente pubblico o privato, è da considerare un adeguato protocollo preventivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica della presenza del potenziale subappaltatore all'interno della white list predisposta dalla prefettura competente</li> <li>- nel caso di indisponibilità della white list, può essere uno strumento alternativo la richiesta al subappaltatore della visura camerale con nulla osta antimafia</li> <li>- Richiesta del documento unico di regolarità contributiva DURC</li> </ul> </li> </ul>

Possibili fattispecie di reato (segue)	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso	<p><i>Gestionale</i> Approvvigionamenti</p> <p><i>NB.: nel caso di consorzi che realizzano mediante assegnazione ai soci, l'applicazione dei protocolli relativi al subappalto è responsabilità dei soci assegnatari</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Si suggerisce di inserire nel contratto di subappalto standard le seguenti clausole: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impegno del subappaltatore a dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti</li> <li>- obbligo del subappaltatore a fornire periodicamente copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;</li> <li>- obbligo del subappaltatore a rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro</li> <li>- obbligo del subappaltatore a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerale e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che detengono la proprietà, la rappresentanza legale e/o l'amministrazione e/o la direzione tecnica delle imprese</li> <li>- divieto di cessione o di subappalto, ovvero obbligo del subappaltatore a non assegnare alcun subappalto o subcontratto o sub-subappalto a imprese che non siano state approvate preventivamente</li> </ul> </li> <li>- Si suggerisce di inserire nel contratto di subappalto standard clausole risolutive espresse per le ipotesi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- informativa positiva da parte della Prefettura, cancellazione dalla white list o certificazione camerale divenuta negativa, anche nel corso dell'esecuzione dei contratti;</li> <li>- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente o dei propri vertici (proprietari, rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttori tecnici);</li> <li>- mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.</li> </ul> </li> </ul>

Reato: Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416-ter cp)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Scambio elettorale politicomafioso	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si ritiene che questa tipologia di reato non sia direttamente ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative di servizi, alle cooperative industriali e ai loro consorzi</li> </ul>
	<i>Finanziario</i> Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ribadire nel codice etico il divieto di finanziare partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici al di fuori delle modalità consentite per legge</li> <li>- obbligo di comunicazione all'OdV di candidature politiche da parte di figure apicali societarie</li> <li>- obbligo di comunicazione all'OdV dell'instaurazione di rapporti economici con soggetti candidati ad elezioni politiche o con loro familiari</li> </ul>

Reato: Sequestro di persona (Art. 630 cp)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Sequestro di persona	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative di servizi, alle cooperative industriali e ai loro consorzi</li> </ul>

## 3.4 CORRUZIONE E CONCUSSIONE

### Art. 25. Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

### Articoli del Codice penale richiamati<sup>7</sup>:

**Art. 317. Concussione.** - Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

**Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.** – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.** - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

**Art. 319-bis. Circostanze aggravanti.** - La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

**Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.** - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

**Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

**Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.** - Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

**Art. 321. Pene per il corruttore.** -Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell' articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Art. 322. Istigazione alla corruzione.** - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

<sup>7</sup> Modificati dall'Art. 1 comma 75 della Legge 190/2012

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.** - Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Reato: Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (Artt. 317, 319 quater e 322 bis cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità, ossia abuso del potere derivante dal ruolo di pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio per ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità. Di seguito alcune tipologie possibili del reato	<i>Tutti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione e continuo aggiornamento dei casi in cui l'azienda o suo personale opera come pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio, es.: <i>cooperativa di costruzioni</i> che operi come concessionaria della PPAA, <i>cooperativa di ingegneria</i> incaricata dalla PPAA della direzione di lavori pubblici, <i>cooperativa di servizi</i> incaricata dell'erogazione di un pubblico servizio</li> <li>- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di ogni pratica concessiva, di induzione indebita o corruttiva</li> </ul>
In una gara di appalto pubblico di lavori indetta all'interno di una concessione di costruzione (o come contraente generale), abusare del proprio potere per ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità da un concorrente	<i>Approvigionamenti Gestionale Amministrativo</i> (Cooperativa o Consorzio di costruzioni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissioni di aggiudicazione composte da più membri, con incarico formalizzato per iscritto</li> <li>- Sottoscrizione di impegno a correttezza, trasparenza e riservatezza e dichiarazione di assenza di ogni conflitto di interesse da parte dei componenti le commissioni aggiudicatrici</li> <li>- Conservazione per 10 anni dei documenti di gara</li> <li>- Vigilanza sulle attività</li> </ul>
Agendo in qualità di Direttore Lavori, abusare del proprio potere per ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità da un appaltatore	<i>Gestionale</i> (Cooperativa di progettazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione di impegno a correttezza, trasparenza e riservatezza e dichiarazione di assenza di ogni conflitto di interesse da parte del Direttore Lavori incaricato dalla Cooperativa di Progettazione</li> <li>- Conservazione per 10 anni dei documenti (SAL, registro di cantiere, registro di contabilità, ordini di servizio, ...) predisposti dal Direttore Lavori</li> <li>- Vigilanza sulle attività</li> </ul>
Agendo in qualità di erogatore di un pubblico servizio, ricevere o farsi promettere indebitamente denaro o altra utilità da un utente	<i>Gestionale</i> (Cooperativa o Consorzio di servizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sottoscrizione di impegno a correttezza, trasparenza e riservatezza e dichiarazione di assenza di ogni conflitto di interesse da parte dei responsabili per l'erogazione di un pubblico servizio</li> <li>- Conservazione per 10 anni dei documenti predisposti nel quadro dell'attività</li> <li>- Vigilanza sulle attività</li> </ul>

Reato: Corruzione (Artt. 318, 319, 319 bis e ter, 320, 321, 322 e 322 bis cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Corruzione, ossia promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri. Di seguito alcune tipologie possibili del reato	<i>Potenzialmente tutti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di ogni pratica concussiva o corruttiva</li> <li>- Identificazione del personale autorizzato, in funzione del suo ruolo, ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome e per conto della azienda</li> <li>- Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire riserve di denaro in nero (si veda quanto trattato nel seguito con riferimento ai reati societari)</li> <li>- Controllo delle fatture passive (si veda quanto trattato nel seguito con riferimento ai reati societari)</li> <li>- Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura per un valore superiore ad una soglia minima autorizzata dalla Direzione</li> </ul>
Corruzione nell'attività commerciale	<i>Commerciale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione della funzione autorizzata a partecipare ad una gara o ad una offerta</li> <li>- Identificazione della funzione autorizzata ad approvare il prezzo o il ribasso di offerta</li> <li>- Controllo di eventuali agenti e dei collaboratori esterni, con verifica della congruità fra eventuali provvigioni pagate e quelle medie di mercato nell'area/attività di riferimento</li> <li>- Rendicontazione periodica, nei confronti della Direzione e dell'OdV, dei risultati dell'attività commerciale, con indicatori per tipologia di gara/acquisizione e per Committente</li> </ul>
Corruzione nell'attività gestionale	<i>Gestionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione della funzione autorizzata a predisporre e far approvare dal Committente gli statuti di avanzamento dei lavori /progettazione e/o servizi</li> <li>- Identificazione della funzione autorizzata a formalizzare e documentare riserve di qualsiasi natura</li> <li>- Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura per un valore superiore ad una soglia minima autorizzata dalla Direzione</li> <li>- Rendicontazione periodica, nei confronti della Direzione e dell'OdV, dei risultati dell'attività gestionale, con indicatori per tipologia di commessa e per Committente/cantiere</li> </ul>

### **3.5 FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

#### **Art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecunaria fino a trecento quote.
  - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

**Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.** - È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098;

- 1 chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2 chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3 chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4 chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**Art. 454. Alterazione di monete.** - Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

**Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.** - Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

**Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.** - Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

**Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.** - Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

**Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.** Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

**Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.** - Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

**Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.** - Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

**Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.** - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.** - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

**Reato:** Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (Artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 cp)

Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Fabbricazione ed alterazione di monete e valori di bollo	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative di servizi, alle cooperative industriali e ai loro consorzi</li> </ul>
Spendita di monete e/o uso di valori di bollo falsificati ricevuti in buona fede	Amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione, quando possibile, dell'utilizzo di denaro liquido per ricevere ed effettuare pagamenti</li> <li>- Formazione del personale amministrativo di tesoreria al riconoscimento della valuta e dei valori falsificati</li> <li>- Esplicitazione del divieto di utilizzare valuta e valori ricevuti in buona fede, con obbligo della segnalazione del fatto alle autorità competenti</li> </ul>
Contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi</li> <li>- le cooperative industriali dovrebbero predisporre protocolli specifici in funzione della loro tipologia di produzione</li> </ul>
Uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni contraffatti	Approvvigionamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dell'obbligo di verificare l'esistenza di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni applicabili ai materiali/servizi approvvigionati e, in caso positivo, l'autenticità degli stessi</li> </ul>

## **3.6 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

### **Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio**

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecunaria fino a cinquecento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecunaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

##### **Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

##### **Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

##### **Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali**

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

##### **Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

##### **Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

##### **Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

##### **Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

##### **Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

**Reato:** Delitti contro l'industria e il commercio (Artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater cp)

Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Turbata libertà e illecita concorrenza con minaccia o violenza	<i>Commerciale</i> <i>Risorse umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- selezione del personale commerciale</li> <li>- rigorosa applicazione degli strumenti organizzativi di cui al successivo punto 3.19 che prevedono, fra l'altro, protocolli relativi alla leadership e governance (finalizzati alla distribuzione di competenze e responsabilità fra unità e soggetti diversi) e al controllo (finalizzati alla separazione fra controllore e controllato), con specifico riferimento ai processi che presidiano l'attività commerciale e la presenza sul territorio</li> </ul>
Frodi in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, frodi sui prodotti agroalimentari	----	<ul style="list-style-type: none"> <li>- si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi</li> <li>- le cooperative industriali dovrebbero predisporre protocolli specifici in funzione della loro tipologia di produzione</li> </ul>
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	<i>Gestionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicitazione dell'obbligo di verificare l'esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai materiali/servizi utilizzati o realizzati e, in caso positivo, modalità per la richiesta, gestione e pagamento per l'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale</li> </ul>

## 3.7 REATI SOCIETARI

### Art. 25 ter - Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecento quote;
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a ottocento quote;
  - [d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a duecentosessanta quote;
  - e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a seicentosessanta quote; ]
  - f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a duecentosessanta quote;
  - g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a ottocento quote;
  - h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a duecentosessanta quote;
  - n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecunaria da duecento a trecentosessanta quote;
  - o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecunaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecunaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecunaria da trecento a seicentosessanta quote;
  - r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote;
  - s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

- vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### **Articoli del Codice civile richiamati:**

**Art. 2621. False comunicazioni sociali.** - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

**Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.** - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento

o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

**[Art. 2623. Falso in prospetto.** - Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.] **N.B.: articolo del codice civile abrogato dall'art. 34 comma 2 della Legge 262/2005. Il testo corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis) ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter del DLgs 231/2001**

**[Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.** - I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.] **N.B.: articolo del codice civile abrogato dall'art. 37 n° 34 del DLgs 39/2010. Il delitto corrispondente (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) è ora previsto dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo, ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter del DLgs 231/2001.**

**Art. 2625. Impedito controllo.** - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

**N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 37 n° 35 del DLgs 39/2010.**

**Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.** - Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.** - Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.** - Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

**Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.** - Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi** – L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi

**Art. 2632. Formazione fittizia del capitale** - Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

**Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.** - I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

**Art. 2635. Corruzione tra privati.** – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

**N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 1 comma 76 della Legge 190/2012.**

**Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea** - Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

**Art. 2637. Aggiotaggio.** - Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.** - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Reato: Reati societari		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
False comunicazioni sociali	Amministrativo	<p>Si tratta di una famiglia di reati societari caratteristica degli Amministratori, quindi eventualmente sempre commessi da soggetti apicali.</p> <p>Gli unici protocolli preventivi applicabili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitare di nominare amministratori o direttori generali persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati riconducibili a questa fattispecie</li> <li>- Certificazione del bilancio, anche quando non è richiesta dalla legge</li> <li>- Esplicita previsione tra i principi etici del corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio</li> <li>- Chiara identificazione, all'interno del processo di trasmissione dei dati contabili, della funzione che fornisce i dati ed eventualmente di quella che li valida</li> <li>- Previsione che il responsabile di funzione che fornisce dati e informazioni relative al bilancio (es.: SIL di una commessa) sottoscriva le informazioni trasmesse</li> <li>- Riunioni periodiche (almeno in corrispondenza del bilancio) fra Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Responsabile amministrativo ed eventuale Società di revisione del bilancio</li> </ul>
Falso in prospetto <sup>8</sup>		
Indebita restituzione dei conferimenti		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		
Operazioni in pregiudizio dei creditori		
Formazione fittizia del capitale		
Illecita influenza sull'assemblea		
Aggiotaggio		
Impedito controllo nei confronti dei soci e di altri organi sociali		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza		
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	---	<p>Si tratta di reati ipotizzabile per tipologie di imprese (società con titoli quotati in mercati regolamentati e simili) che non sono riconducibili cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi</p>
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante		

<sup>8</sup> Si ricorda che gli artt. 2623 e 2624 del cc sono stati abrogati

**Reato:** Reati societari: costituzione di fondi in nero

Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Costituzione di fondi in nero da utilizzare per commettere reati di diversa natura, dal falso in bilancio alla corruzione	<i>Risorse umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione del personale amministrativo</li> </ul>
	<i>Amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione ordinata del piano dei conti e delle scritture contabili</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo della documentazione giustificativa di ciascun incasso</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo della documentazione giustificativa di ciascun pagamento</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riconciliazioni bancarie periodiche</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifiche di cassa periodiche</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di effettuare pagamenti o incassare crediti in contanti per importi superiori a una determinata soglia (es.: 200 euro)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Separazione delle funzioni: chi autorizza i pagamenti dovrebbe essere persona diversa da chi fisicamente li esegue</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllo gerarchico a campione</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di utilizzare la funzione di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione) anche per attività di tipo consulenziale</li> </ul>

Reato: Reati societari – Corruzione fra privati (Artt. 2635 cc)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Corruzione, ossia promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti ad un dipendente, dirigente o amministratore di una società privata per indurlo a compiere un atto contrario ai suoi doveri e a danno della società di appartenenza. Di seguito alcune tipologie possibili del reato	<i>Potenzialmente tutti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Esplicita previsione tra i principi etici del divieto di ogni pratica corruttiva nei confronti di società pubbliche e private</li> <li>- Identificazione del personale autorizzato, in funzione del suo ruolo, ad avere rapporti di natura commerciale o gestionale in nome e per conto della azienda</li> <li>- Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire il controllo dei flussi finanziari e la conseguente impossibilità di costituire riserve di denaro in nero (si veda quanto trattato in precedenza con riferimento ai reati societari in generale)</li> <li>- Controllo delle fatture passive (si veda quanto trattato in precedenza con riferimento ai reati societari in generale)</li> <li>- Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura per un valore superiore ad una soglia minima autorizzata dalla Direzione</li> </ul>
Corruzione nell'attività commerciale nei confronti di un committente privato	<i>Commerciale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione della funzione autorizzata a partecipare ad una gara o ad una offerta</li> <li>- Identificazione della funzione autorizzata ad approvare il prezzo o il ribasso di offerta</li> <li>- Controllo di eventuali agenti e dei collaboratori esterni, con verifica della congruità fra eventuali provvigioni pagate e quelle medie di mercato nell'area/attività di riferimento</li> <li>- Rendicontazione periodica, nei confronti della Direzione e dell'OdV, dei risultati dell'attività commerciale, con indicatori per tipologia di gara/acquisizione e per Committente</li> </ul>
Corruzione nell'attività gestionale nei confronti di un committente privato	<i>Gestionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione della funzione autorizzata a predisporre e far approvare dal Committente gli statuti di avanzamento dei lavori /progettazione e/o servizi</li> <li>- Identificazione della funzione autorizzata a formalizzare e documentare riserve di qualsiasi natura</li> <li>- Divieto di effettuare omaggi di qualsiasi natura per un valore superiore ad una soglia minima autorizzata dalla Direzione</li> <li>- Rendicontazione periodica, nei confronti della Direzione e dell'OdV, dei risultati dell'attività gestionale, con indicatori per tipologia di commessa e per Committente/cantiere</li> </ul>

### **3.8 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

#### **Art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote;
  - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Reato: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Delitti con finalità di terrorismo	----	<p>Si ritiene che questa tipologia di reato non sia di per sé applicabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi; l'unica fattispecie teoricamente ipotizzabile è relativa a delitti con finalità di terrorismo commessi da singoli dipendenti/collaboratori utilizzando risorse (finanziarie o strumentali) della cooperativa o del consorzio.</p> <p>I protocolli preventivi, descritti nel seguito, sono finalizzati alla selezione del personale e al controllo delle risorse eventualmente utilizzabili per commettere reati di questa tipologia</p>
	<i>Risorse umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone con precedenti penali e/o carichi pendenti per reati di questa fattispecie</li> <li>- Nel caso in cui l'utilizzo di personale con precedenti penali per delitti con finalità di terrorismo sia parte di un percorso di riabilitazione sociale dello stesso (nel rispetto di tutti i vincoli di legge) evitare di mettere lo stesso a contatto di risorse finanziarie o strumentali potenzialmente utilizzabili per reiterare il reato</li> </ul>
	<i>Amministrativo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire la impossibilità di costituire riserve di denaro in nero (si veda quanto trattato con riferimento ai reati societari)</li> </ul>
	<i>Gestionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assicurare un adeguato controllo dei beni strumentali (es.: depositi di carburanti, combustibili, esplosivi) potenzialmente utilizzabili per commettere reati di terrorismo</li> </ul>

### **3.9 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

#### **Art. 25 quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

##### **Art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Reato: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis del cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Mutilazione degli organi genitali femminili	---	Si ritiene che questa tipologia di reato, tipica di una struttura sanitaria, non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi

## 3.10 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

### Art. 25 quinques - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, e 600 quinques, la sanzione pecunaria da trecento a ottocento quote;
  - c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, la sanzione pecunaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3

#### Articoli del Codice penale richiamati:

**Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.** -Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

**Art. 600-bis. Prostituzione minorile.** - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

**N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 4 comma g) della Legge 172/2012.**

**Art. 600-ter. Pornografia minorile.** - È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulgla o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulgla notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

**N.B.: articolo del codice civile modificato dall'art. 4 comma h) della Legge 172/2012**

**Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.** - Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

**Art. 601. Tratta di persone.** - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

**Art. 602 . Acquisto e alienazione di schiavi.** - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

**Reato:** Delitti contro la personalità individuale (Artt. 600, 600 bis, ter, quater, quater.1 e quinquies, 601 e 602 cp)

Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Prostitutione e pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	----	Si ritiene che questa tipologia di reato non sia direttamente ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi
Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi	----	Si ritiene che questa tipologia di reato non sia direttamente ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi. Possono esistere (in situazioni complesse nelle quali la cooperativa o il consorzio non è l'unico attore), comportamenti potenzialmente riconducibili al quadro dei delitti contro la personalità individuale: tali comportamenti sono identificabili nell'utilizzo di lavoratori irregolari "in nero" provenienti da immigrazione clandestina
Utilizzo di lavoratori irregolari (in nero)	Risorse umane Amministrativo Gestionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione delle funzioni aziendali responsabili per la selezione e l'assunzione del personale</li> <li>- Corretta tenuta delle registrazioni amministrative del personale, incluse le denunce INPS e INAIL</li> <li>- Impostazione e controllo della gestione amministrativa e finanziaria tale da garantire la impossibilità di costituire riserve di denaro in nero (si veda quanto trattato con riferimento ai reati societari) poiché il lavoro "in nero" è necessariamente pagato "in nero"</li> <li>- Responsabilizzazione dei direttori di cantiere per garantire la regolarità di tutto il personale operante nel cantiere di competenza, con previsione di sanzioni per omesso o inefficace controllo</li> <li>- Realizzazione di un sistema gestionale per la responsabilità sociale</li> <li>- Controllo gerarchico</li> <li>- Obbligo di segnalazione all'OdV di tutte le non conformità evidenziate con riferimento alla eventuale presenza di lavoratori in nero</li> </ul>

## 3.11 REATI DI ABUSO DI MERCATO

### Art. 25 sexies - Reati di abuso di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecunaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

### D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

#### Art. 184 - Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 3.000.000 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

#### Art. 185 - Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 5.000.000.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

#### Art. 187-bis. - Abuso di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
  - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
  - b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
  - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

**Art. 187-ter. - Manipolazione del mercato**

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscono o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
  - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscono o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
  - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
  - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  - d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostrò di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Reato: Reati di abuso di mercato (Artt. 184 e 185 DlgsI 58/1998)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Abuso di mercato su strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	Amministratori	<p>In via teorica, non è possibile escludere che una cooperativa o un consorzio emetta strumenti finanziari quotati, detenga partecipazioni rilevanti in società quotate o sia un investitore molto attivo sui mercati regolamentati.</p> <p>In questo caso i protocolli preventivi non sono in nessun modo influenzati dalla natura giuridica dell'azienda (cooperativa di produzione e lavoro o consorzio) e risultano integralmente applicabili i protocolli suggeriti da Confindustria nelle <i>Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo</i> approvate dal Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2008.</p> <p>Ulteriori spunti e suggerimenti possono essere trovati nel documento <i>Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 in materia di mercati</i> adottato da Consob con delibera n° 16191 del 29 ottobre 2007.</p>

### **3.12 OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

**Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

**Art. 589. Omicidio colposo** - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

**Art. 590. Lesioni personali colpose** - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale

## **Decreto Legislativo 81/2008<sup>9</sup>**

### **Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione**

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  - g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.
- 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

<sup>9</sup> Si tenga conto anche di quanto indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare Prot. 15/VI/0015816/MA001 datata 11 luglio 2011; tale circolare allega il documento, predisposto dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avente per oggetto: **Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 Dlgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007**

<p><b>Reato:</b> Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Artt. 589, 590 cp)</p>		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime	<p><i>Sicurezza</i> Datore di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nominare un Responsabile del Servizio di Protezione e prevenzione – RSPP ai sensi del Dlgs 81/2008 garantendo che questi possieda i requisiti professionali e le capacità identificati nello stesso Dlgs 81/2008; conferire al RSPP adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo; ottenerne accettazione formale della nomina</li> <li>- Effettuare e tenere aggiornata la valutazione dei rischi relativa alle attività dell'azienda</li> <li>- Elaborare e formalizzare (a data certa) il documento di valutazione dei rischi conseguente la valutazione effettuata</li> <li>- Svolgere direttamente, o verificare che il RSPP abbia svolto, su mandato del datore di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina del medico del lavoro competente</li> <li>- Nomina e formazione dei componenti del gruppo gestione emergenze e primo soccorso per le attività di sede e per eventuali impianti fissi</li> <li>- Sollecitazione del personale per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS</li> </ul> </li> <li>- Implementare ed eventualmente far certificare un sistema gestionale per la salute e sicurezza (Art. 30 Dlgs 81/2008)</li> </ul>
	<p><i>Sicurezza</i> Datore di lavoro (caso delle cooperative di costruzioni e di alcune cooperative di servizi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Direttore Tecnico – DTC garantendo che lo stesso possieda i requisiti professionali e le capacità necessari; conferire al Direttore Tecnico di Cantiere adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo, inclusa la sicurezza; ottenerne accettazione formale della nomina da parte del DTC (N.B.: il DTC è il <i>dirigente</i> identificato dal Dlgs 81/2008)</li> <li>- Nominare per ciascun cantiere temporaneo o mobile un Capocantiere – CC garantendo che lo stesso possieda i requisiti professionali e le capacità necessari; conferire al Capocantiere adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo, inclusa la sicurezza; ottenerne accettazione formale della nomina da parte del CC (N.B.: il CC è il <i>preposto</i> identificato dal Dlgs 81/2008)</li> <li>- Nel solo caso di attività immobiliare diretta, alle precedenti deve aggiungersi la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - CSE garantendo che lo stesso possieda i requisiti professionali e le capacità necessari; conferire al CSE adeguati poteri per fare fronte alle responsabilità del ruolo; ottenerne accettazione formale della nomina da parte del CSE</li> </ul>

Possibili fattispecie di reato (segue)	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
	<p><i>Sicurezza</i> Check list per il documento di valutazione dei rischi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono stati considerati i rischi per la salute e sicurezza correlati alle attività svolte in sede o negli impianti fissi ?</li> <li>- Nel caso delle cooperative di costruzioni, sono stati considerati i rischi per la salute e sicurezza correlati alle attività svolte nei cantieri temporanei o mobili ?</li> <li>- Il documento di valutazione dei rischi è stato emesso a data certa ed è controfirmato dal RSPP, dal RLS e dal medico del lavoro competente ?</li> <li>- Il documento di valutazione dei rischi viene aggiornato periodicamente?</li> </ul>
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime nei cantieri temporanei o mobili	<p><i>Sicurezza</i> Check list per i documenti di cantiere (caso delle cooperative di costruzioni e di alcune cooperative di servizi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il DTC ha analizzato ed accettato il Piano di Coordinamento della Sicurezza – PSC ricevuto dal Committente, proponendo modifiche ed integrazioni quando ritenuto opportuno ?</li> <li>- Il DTC ha verificato la congruità dei computi e dei costi relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, segnalando eventuali inadeguatezze o incongruenze (gli oneri per la sicurezza sono quelli identificati nel DPR 222/2003) ?</li> <li>- Il DTC ha predisposto e fatto approvare dal proprio datore di lavoro il piano operativo di sicurezza – POS relativo alle attività dell'impresa e lo ha trasmesso al Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione nominato dal Committente?</li> <li>- Il DTC ha reso sia il PSC che il POS disponibili ai rappresentanti dei lavori per la sicurezza, ai sub fornitori e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere?</li> <li>- PSC e POS sono stati utilizzati per personalizzare la formazione alla salute e sicurezza del personale di cantiere?</li> <li>- Il DTC ha richiesto ai sub fornitori dell'impresa la predisposizione del POS di competenza e lo ha trasmesso al Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione nominato dal Committente?</li> <li>- Il POS viene tenuto aggiornato in funzione di modifiche nel programma e/o nelle attività da svolgere?</li> <li>- Nel caso di attività immobiliare diretta, ai controlli precedenti deve aggiungersi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- La verifica della predisposizione del Piano di Coordinamento della Sicurezza – PSC da parte del CSE</li> </ul> </li> </ul>

Possibili fattispecie di reato (segue)	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime	Sicurezza RSPP Dirigenti e Preposti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione e rispetto di una procedura di controllo operativo per la sicurezza che includa la verifica periodica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tutti i lavoratori, inclusi i neoassunti, abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle mansioni svolte</li> <li>- che il medico competente sia stato nominato e svolga le funzioni di competenza</li> <li>- che siano state nominate le squadre per le emergenze e che abbiano ricevuto adeguata formazione</li> <li>- che le autorizzazioni relative alla sicurezza di locali, impianti ed attrezzature siano valide e correttamente gestite</li> <li>- che i dispositivi di protezione individuale – DPI valutati necessari nel documento di analisi dei rischi siano disponibili, efficienti e realmente utilizzati quando previsto</li> <li>- che macchine, impianti e attrezzature vengano utilizzati esclusivamente da personale autorizzato in quanto formato e competente</li> <li>- che siano state predisposte e vengano periodicamente testate le procedure per le emergenze (es.: evacuazione sede in caso di incendio)</li> <li>- che i dispositivi di pronto soccorso previsti dal Dlgs 81/2008 siano disponibili ed accessibili</li> <li>- sia correttamente tenuto il registro degli infortuni, con registrazione di tutti quelli che comportano almeno un giorno di assenza dal lavoro</li> </ul> </li> <li>- Consultazione sistematica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS e presa in carico delle eventuali esigenze da questi avanzate</li> <li>- Conoscenza e disponibilità della legislazione e normativa (nazionale, regionale e comunale) applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>- Riesame sistematico, con frequenza minima annuale, dell'intero sistema gestionale per la sicurezza</li> </ul>

Possibili fattispecie di reato (segue)	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime nei cantieri temporanei o mobili	<i>Sicurezza DTC</i> Capocantiere (caso delle cooperative di costruzioni e di alcune cooperative di servizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione e rispetto di una procedura di controllo operativo per la sicurezza del cantiere temporaneo o mobile che includa la verifica periodica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- che tutti i lavoratori, inclusi i neoassunti, abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione in tema di salute e sicurezza, con particolare riferimento alle mansioni svolte</li> <li>- che il medico competente, quando diverso da quello della sede, sia stato nominato e svolga le funzioni di competenza</li> <li>- che siano state nominate le squadre per le emergenze in cantiere e che abbiano ricevuto adeguata formazione</li> <li>- che le autorizzazioni relative alla sicurezza di impianti ed attrezzature siano valide e correttamente gestite</li> <li>- che l'attività di manutenzione periodica e straordinaria di macchinari ed attrezzature venga correttamente registrata</li> <li>- che i dispositivi di protezione individuale – DPI valutati necessari nel PSC e/o nel POS siano disponibili, efficienti e realmente utilizzati quando previsto</li> <li>- che macchine, impianti e attrezzature vengano utilizzati esclusivamente da personale autorizzato in quanto formato e competente</li> <li>- che siano state predisposte e vengano periodicamente testate le procedure per le emergenze (es.: evacuazione cantiere in caso di incendio)</li> <li>- che i dispositivi di primo soccorso previsti dal Dlgs 81/2008 siano disponibili ed accessibili</li> <li>- sia correttamente tenuto il registro degli infortuni, con registrazione di tutti quelli che comportano almeno un giorno di assenza dal lavoro</li> </ul> </li> <li>- Consultazione sistematica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS con riferimento a PSC e POS e presa in carico delle eventuali esigenze da questi avanzate</li> </ul>

Possibili fattispecie di reato (segue)	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Violazioni di normative sulla sicurezza che possono comportare i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime nei cantieri temporanei o mobili per responsabilità primaria dei subfornitori	<i>Approvvigionamenti</i> (caso delle cooperative di costruzioni, delle cooperative industriali e di alcune cooperative di servizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selezione dei fornitori anche in funzione della loro capacità di operare in sicurezza</li> <li>- Condizionamento degli ordini di acquisto o nolo di macchinario, attrezzature e apprestamenti alla presentazione da parte del fornitore delle eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per lo stesso macchinario/attrezzatura/apprestamento</li> <li>- Verifica che il contratto di subappalto trasferisca al fornitore nella loro interezza (senza riduzioni) gli oneri per la sicurezza applicabili, in funzione della tipologia ed estensione del contratto di subappalto, previsti dal contratto principale</li> <li>- I controlli di accettazione in cantiere/stabilimento di macchinario, attrezzature e apprestamenti debbono includere la verifica della presenza delle eventuali certificazioni relative alla sicurezza previste per lo stesso macchinario/attrezzatura/apprestamento</li> <li>- tutte le violazioni rilevanti delle norme di sicurezza da parte di un subfornitore debbono essere segnalate alla funzione approvvigionamenti e all'OdV</li> </ul>

### **3.13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO E BENI DI PROVENIENZA ILLICITA**

#### **Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

##### **Art. 648 - Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

##### **Art. 648-bis - Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

##### **Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

#### **Dlgs 231/2007 - Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore**

(come modificato dall'art. 32 comma 1 a) del Dlgs 112/2008 convertito con Legge 133/288, dall'art. 2 comma 4 del Dlgs 138/2011 convertito con Legge 148/2011, dall'art. 12 comma 1 del Dlgs 201/2011 convertito con Legge 214/2011 e dall'art. 18 del Dlgs 169/2012 )

1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, numero 11.  
1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolti dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di 2.500 euro.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 2.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 2.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Reato: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Artt. 648, 648 bis e ter cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Violazione degli obblighi in tema di prevenzione e riciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007	----	Nessuna cooperativa o consorzio aderente all'ANCPL è riconducibile a categorie di destinatari degli obblighi in tema di prevenzione del riciclaggio elencate negli artt. da 11 a 14 del D.Lgs. 231/2007. Le cooperative di produzione e lavoro non esercitano, fra l'altro, attività professionale in materia di contabilità e tributi <sup>10</sup>
Utilizzo della azienda come terminale per l'attività di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<i>Approvvigionamenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La funzione preposta agli acquisti deve verificare la regolare e legittima provenienza dei macchinari, attrezzature o apprestamenti acquistati o noleggiati</li> </ul>
	<i>Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I pagamenti e gli incassi di importo superiore ad un minimo prefissato (es.: 300 euro) non debbono mai essere effettuati per contanti o utilizzando titoli al portatore</li> <li>- Nessun pagamento o incasso deve essere effettuato in assenza dei relativi documenti contabili di supporto (fatture)</li> <li>- La funzione che stipula i contratti di acquisto e/o subfornitura deve essere diversa da quella che effettua i pagamenti delle successive fatture</li> <li>- La funzione amministrativa verifica la coerenza delle fatture passive con gli altri documenti inerenti il processo di acquisto (Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, SAL passivi, Certificati di pagamento)</li> <li>- Deve in ogni caso essere garantito il rispetto delle norme di cui all'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore</li> </ul>

<sup>10</sup> **Articolo 1 dello Statuto ANCPL**

E' costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile ed in applicazione dell'art. 29 dello statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Nazionale tra le Cooperative di Produzione e Lavoro – A.N.C.P.L., con sede in Roma, Via Giuseppe Antonio Guattani 9 palazzina B (in seguito: Associazione o A.N.C.P.L.). All'Associazione aderiscono cooperative quali, in via esemplificativa: delle costruzioni, impiantiste, industriali, di progettazione consulenza ed ingegneria, loro consorzi ed altri enti a partecipazione cooperativa.

## 3.14 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### Art. 25-nones. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

### Articoli della Legge 22 aprile 1941, n. 633 richiamati:

#### Art. 171

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

#### Art. 171-bis

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### Art. 171-ter

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);  
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;  
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;  
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.  
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzi, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;  
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinque, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

#### **Art. 171-septies**

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

#### **Art. 171-octies**

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

#### **Art. 181-bis**

1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Reato: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies Legge 633/1941)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Messa a disposizione del pubblico per via telematica di un'opera di ingegno protetta o non destinata alla pubblicazione		
Utilizzo illecito del contenuto di una banca dati	----	- Si ritiene che queste tipologie di reato non siano direttamente ipotizzabili con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi. - Eventuali cooperative/consorzi che per attività secondarie facessero comunque utilizzo di opere di ingegno protette previste dall'art. 25-nonies dovrebbero predisporre protocolli preventivi specifici in funzione della specifica attività.
Utilizzo illecito di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, vendita o noleggio dischi/nastri	----	
Mancata comunicazione o falsa dichiarazione alla SIAE		
Utilizzo o commercializzazione illecita di apparati di decodificazione		
Utilizzo illecito di software proprietario	Sistema informativo	- verifica periodica che per le attività produttive venga utilizzato solo software regolarmente acquistato, nei limiti del numero max di licenze contrattualmente previsto

### **3.15 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

#### **Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

##### **Art. 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reato: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Tutti	- Conoscenza (corretti flussi informativi) e monitoraggio da parte dell'OdV di tutti i procedimenti penali nei quali è coinvolto l'ente o personale dell'ente

## **3.16 REATI AMBIENTALI**

### **Art. 25-undecies. Reati ambientali**

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i reati di cui all'articolo 137:
    - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
  - b) per i reati di cui all'articolo 256:
    - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  - c) per i reati di cui all'articolo 257:
    - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
  - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

#### **Articoli del Codice penale richiamati:**

**Art. 727 bis. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**  
 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

**Art. 733-bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

**N.B.: Il Dlgs 121/2011 che ha introdotto gli art. 727 bis e 733-bis nel codice penale ha anche precisato che:**

- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

## **Articoli richiamati del DLgs 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia Ambientale):**

### **Art. 137 - Controllo degli scarichi - Sanzioni penali**

1. Chiunque apre o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettua l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

### **Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena

- dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecincinetocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### **Art. 257 Bonifica dei siti**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

#### **Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
- Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecincinetocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 190, comma 1, o del formulario di cui all'art. 193 da parte dei soggetti obbligati.
- 5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
- 5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

#### **Art. 259 Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecincinetocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

**Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

**Art. 260 bis. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvieni nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.
5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
7. Il trasportatore che omverte di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta
- 9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
- 9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

**Art. 279 Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività - sanzioni**

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici mila quattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromila novecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

**Articoli richiamati della Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica):****Articolo 1**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
  - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
  - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo differente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

**Articolo 2**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
  - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
  - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
  - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997,e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del succitato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n.689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

### **Articolo 3 bis**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed I) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale.
2. In caso di violazione delle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n.43 le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e 3bis.

### **Articolo 6.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 (5). Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5 bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

## **Articoli richiamati della Legge 28 dicembre 1993, n. 549**

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente):

### **Articolo 3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91 , come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal citato regolamento (CEE) n. 594/91 come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/92.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è stabilita la data fino alla quale è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 1999. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.
5. Fino alla data stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, è comunque consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge, recuperate e riportate a titolo, per la manutenzione di apparecchi e di impianti.
6. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.
7. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

## **Articoli richiamati del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202**

(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni):

### **Art. 8. Inquinamento doloso**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

### **Art. 9. Inquinamento colposo**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

## Considerazioni

### Le condotte illecite punite come contravvenzione

Si segnala che l'art. 25-undecies ha reso particolarmente critica la responsabilità amministrativa dell'ente a fronte di condotte illecite punite a titolo di colpa, considerando che rientrano in questa categoria le contravvenzioni (pena dell'arresto e/o dell'ammenda), così come da disposizione generale derivante dall'Art. 42 comma 4 del codice penale<sup>11</sup>.

Mentre le Direttive europee prevedono, per la sussistenza del reato ambientale, *l'elemento soggettivo del dolo o della "grave negligenza"*, tale seconda figura non è prevista dall'art. 25-undecies, secondo cui ogni grado di colpa che comporti l'applicazione della sanzione contravvenzionale (quindi anche la semplice imprudenza o imperizia), è elemento sufficiente per l'imputazione del reato alla persona fisica e, conseguentemente anche all'ente ex Dlgs. 231/2001.

Si può realizzare in questo modo un effetto moltiplicatore particolarmente elevato delle sanzioni a carico delle imprese (contravvenzione più sanzione per responsabilità amministrativa), insieme ad una maggiore difficoltà a difendersi in assenza delle tutele connaturate con il giudizio penale.

Ne consegue l'opportunità che le imprese non sottovalutino questa problematica e predispongano, anche se non esplicitamente previsto dalla legge come esimente, un sistema di gestione ambientale ISO 14001 o EMAS, da considerare il più efficace modello di organizzazione e controllo con riferimento a questa tipologia di reati.

Reato: Danneggiamento specie e siti protetti (Artt. 727 bis e 733 bis cp)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;	<i>Gestionale</i> Direzione Tecnica di cantiere (Cooperativa o Consorzio di Costruzioni; Cooperativa o Consorzio di Servizi)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisi ambientale preliminare del sito del cantiere per poter prestare particolare attenzione alle attività da svolgere in siti ambientalmente protetti o comunque di pregio</li><li>- Responsabilizzazione esplicita del Direttore Tecnico di Cantiere anche per gli aspetti ambientali di cantiere</li><li>- Particolare attenzione alle attività di cantierizzazione e alla viabilità temporanea</li></ul>
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		

<sup>11</sup> Art. 42 cp - **Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva**

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Reato: Inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera (DLgs 152/2006 artt. 137, 257, 279)		
Possibili fattispecie di reato	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali (incluse le acque di lavorazione in cantiere)	<i>Ambientale Gestionale</i> Direzione Tecnica di cantiere (Cooperativa o Consorzio di Costruzioni; Cooperativa o Consorzio di Servizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabilizzazione esplicita del Direttore Tecnico di Cantiere anche per gli aspetti ambientali di cantiere</li> <li>- Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di scarichi ed emissioni applicabili all'attività svolta, con particolare riferimento ai cantieri temporanei e mobili</li> <li>- Particolare attenzione alle attività di cantierizzazione e alla viabilità temporanea</li> <li>- Particolare attenzione alle attività di demolizione e alle potenziali tipologie di inquinamenti conseguenti</li> <li>- Particolare attenzione alle attività da svolgere in aree densamente abitate</li> <li>- Si suggerisce di prendere in esame la adozione di un sistema gestionale per l'ambiente conforme alla norma ISO 14001:2004</li> </ul>
Inquinamento di siti		
Violazione dei valori limite di emissione in aria		
Scarichi senza autorizzazione di acque reflue industriali	<i>Ambientale Gestionale</i> Direzione Tecnica di stabilimento (Cooperativa industriale)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabilizzazione esplicita del Direttore Tecnico di Stabilimento anche per gli aspetti ambientali</li> <li>- Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di scarichi ed emissioni applicabili all'attività svolta</li> <li>- Predisposizione di protocolli specifici in funzione della tipologia di produzione</li> <li>- Si raccomanda di prendere in esame la adozione di un sistema gestionale per l'ambiente conforme alla norma ISO 14001:2004</li> </ul>
Inquinamento di siti		
Violazione dei valori limite di emissione in aria		

Reato: Reati connessi al ciclo dei rifiuti (DLgs 152/2006 artt. 256, 258, 259, 260 e 260 bis)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	<i>Ambientale Gestionale</i> Tutti (Cooperativa o Consorzio che svolge attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di gestione rifiuti</li> <li>- Identificazione di un responsabile aziendale con delega al monitoraggio del rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili</li> <li>- Acquisizione e rinnovo periodico delle autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti</li> <li>- Adeguata formazione del personale impegnato nelle attività connesse al ciclo dei rifiuti</li> <li>- Rigoroso rispetto di tutta la legislazione e la normativa in materia di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti</li> <li>- Costante monitoraggio del rispetto di tutta la legislazione e normativa applicabile, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi</li> <li>- Si suggerisce di prendere in esame la adozione di un sistema gestionale per l'ambiente conforme alla norma ISO 14001:2004</li> </ul>
Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto		
Traffico illecito di rifiuti		
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		
Falsità od omissione del certificato analitico richiesto dal SISTRI		
Attività di gestione rifiuti non autorizzata	<i>Ambientale Gestionale</i> Direzione Tecnica di cantiere/stabilimento (Tutti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione di un responsabile aziendale con delega al monitoraggio del rispetto di tutte le prescrizioni di legge applicabili alle attività di sede</li> <li>- Responsabilizzazione esplicita del Direttore Tecnico di Cantiere/Stabilimento per gli aspetti di gestione dei rifiuti di competenza</li> <li>- Presa in carico di tutti i requisiti legali in tema di gestione rifiuti e conseguente proceduralizzazione (anche sotto forma di corretta prassi consolidata, per le aziende di piccola dimensione) della gestione dei rifiuti in sede, in cantiere o nell'eventuale stabilimento di produzione</li> <li>- Acquisizione e rinnovo periodico delle autorizzazioni di legge in tema di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti eventualmente possedute a supporto dell'attività di costruzione/produzione/servizio svolta</li> <li>- Adeguata formazione del personale impegnato nelle attività connesse al ciclo dei rifiuti</li> <li>- Rigoroso rispetto di tutta la legislazione e la normativa in materia di raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti</li> <li>- Si suggerisce di prendere in esame la adozione di un sistema gestionale per l'ambiente conforme alla norma ISO 14001:2004</li> </ul>
Trasporto rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto		
Traffico illecito di rifiuti		
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti		
Falsità od omissione del certificato analitico richiesto dal SISTRI		

Reato: Tutela specie in via di estinzione (Legge 150/1992 Art. 1 e 3bis)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione;		
commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	---	Si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi

Reato: Tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993 Art. 3)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Produzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Con riferimento alla produzione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico, si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi.</li> <li>- le cooperative industriali dovrebbero, se coinvolte nella produzione di tali sostanze, predisporre protocolli specifici</li> </ul>
Impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico	<i>Approvvigionamento Gestionale</i> (Cooperativa o Consorzio di Costruzioni; Cooperativa Industriale; Cooperativa o Consorzio di Servizi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare che gli impianti di condizionamento acquistati, da installare, gestire o da manutenere utilizzino come fluido refrigerante sostanze non elencate nella Tabella B della Legge 549/1993</li> <li>- In caso di gestione o manutenzione di impianti di condizionamento che usano come fluido refrigerante sostanze elencate nella Tabella B della Legge 549/1993, rispettare rigorosamente le previsioni di legge</li> </ul>

Reato: Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs.202/2007 – Art. 8 e 9)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Inquinamento colposo o doloso provocato da navi	---	Si ritiene che questa tipologia di reato non sia ipotizzabile con riferimento alle cooperative di costruzioni, alle cooperative di progettazione, alle cooperative industriali, alle cooperative di servizi e ai loro consorzi

### **3.17 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE**

#### **Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

#### **Dlgs 25 luglio 1998 n° 286**

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**  
(come modificato dall'art. 1 del Dlgs 109/2012)

##### **Articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.  
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
  - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

**Reato:** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs.286/1998 – Art. 22 commi 12 e 12 bis)

Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	<i>Risorse umane</i>	Prima dell'impiego, in qualsiasi forma contrattuale, di cittadini di paesi terzi, acquisire l'evidenza documentale della regolarità del loro soggiorno in Italia e inserire nel contratto di assunzione l'obbligo ad estendere il permesso di soggiorno alla sua scadenza, ovvero di comunicare all'impresa l'impossibilità di tale estensione. La prescrizione si applica anche agli impieghi effettuati nei cantieri sulla base di eventuale autonomia decisionale conferita dalla società al Direttore Tecnico di Cantiere/Capocantiere.

### **3.18 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE**

#### **Legge 146/2006 - Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti. Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. abrogato dal D.Lgs. 231/2007
6. abrogato dal D.Lgs. 231/2007
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

#### **Legge 16 marzo 2006 n. 146**

##### **Art. 3 - Definizione di reato transnazionale**

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

## **Articoli del Codice penale richiamati:**

### **Art. 416 – Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

### **Art. 416-bis – Associazione di tipo mafioso**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

### **Art. 377-bis - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### **Art. 378 - Favoreggiamento personale**

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

## D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43

### Art. 291-quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziato l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

## D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

### Art. 74 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

## D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

### Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.  
3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
  - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
  - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.  
c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.  
3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona.  
(omissis)
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00.  
(omissis)

Reato: Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale (cp e leggi varie)		
Possibili fattispecie di reato	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Reati transnazionali	----	I reati di reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale non sono "tipici" del settore costruzioni, servizi e progettazione, anche se possono essere, in linea di principio, ipotizzati per le poche realtà cooperative che operano anche all'estero.
	<i>Amministrazione Commerciale Gestionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le cooperative e i loro consorzi che operano anche all'estero sono invitate ad effettuare una analisi dei rischi basata sulla specifica realtà aziendale, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a come vengono organizzate e controllate le attività all'estero: società locali, filiali, cantieri direttamente gestiti dalla impresa italiana, joint ventures con soggetti giuridici locali</li> <li>- alla natura e alla rilevanza dei flussi (di persone, di merci, finanziari) che l'attività genera fra l'impresa e il suo terminale estero</li> </ul> </li> <li>- adozione del MOG 231 anche da parte di eventuali società di scopo costituite all'estero, con adozione dei protocolli preventivi anche nei confronti della pubblica amministrazione del paese di costituzione</li> <li>- regime approfondito dei controlli relativi ai flussi finanziari da e per l'estero</li> <li>- analisi di professionalità ed onorabilità degli eventuali partner e/o fornitori esterni</li> </ul>

### 3.19 STRUMENTI ORGANIZZATIVI

Vengono esaminati i sette strumenti organizzativi derivati dai “compliance programs” utilizzati negli Stati Uniti e richiamati dalla relazione di accompagnamento del Dlgs 231/2001:

- Leadership e governance
- Standard di comportamento
- Comunicazione
- Formazione
- Valutazione delle performance
- Controllo
- Reazione alle violazioni

Carenze negli strumenti organizzativi		
Strumento organizzativo	Processi Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Leadership e governance	Amministratori Tutti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le deleghe e le procure conferite al personale o a terzi debbono essere chiare ed essere formalmente accettate</li> <li>- Mansioni e responsabilità di tutto il personale debbono essere definite e note a tutta l'azienda</li> <li>- La catena gerarchica deve essere nota e rispettata</li> <li>- Deve essere effettuato per via gerarchica un report periodico delle attività (scritto o verbale)</li> </ul>
Standard di comportamento	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve essere definito uno standard di comportamento aziendale (Codice etico, codice di comportamento)</li> <li>- Tale standard deve essere formalizzato, diffuso ed aggiornato quando opportuno</li> <li>- Le procedure aziendali debbono coprire almeno i processi considerati a maggior rilevanza (critici) ed essere aggiornate nel tempo</li> </ul>
Comunicazione	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevedere e rendere operative le modalità di comunicazione con il personale (intranet, email, riunioni periodiche, ordini di servizio, ...)</li> <li>- Il sistema di comunicazione deve essere efficace ed essere riconosciuto come tale dal personale</li> </ul>
Formazione	Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisporre, nelle forme più adeguate, un piano aziendale di formazione</li> <li>- Tale piano deve includere la formazione dei neoassunti, la formazione etica e la formazione alla sicurezza</li> </ul>
Valutazione delle performance	Amministratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di premi (retribuzione variabile) legati al conseguimento di determinati obiettivi da parte della funzione, occorre verificare che tali obiettivi siano oggettivi, quantificabili, raggiungibili ed accettati</li> </ul>

Carenze negli strumenti organizzativi		
Strumento organizzativo	<i>Processi</i> Strutture aziendali coinvolte	Protocolli preventivi
Controllo	<i>Tutti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le responsabilità per i controlli debbono essere chiare e formalizzate (procedure)</li> <li>- I controlli debbono essere documentati</li> <li>- Tutte le operazioni rilevanti debbono essere verificabili</li> <li>- Debbono essere separate le responsabilità di chi agisce e di chi controlla</li> <li>- Debbono essere previste attività di controllo (anche a campione) su tutte le attività critiche</li> </ul>
	<i>Amministrazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limitare ed identificare le persone autorizzate ad aprire o chiudere conti correnti bancari e a richiedere linee di credito</li> <li>- Prevedere firme abbinate per operazioni superiori ad una determinata soglia</li> <li>- Riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili</li> <li>- Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari (ad eccezione della piccola cassa)</li> <li>- Centralizzazione dei pagamenti</li> <li>- Obbligo di effettuare pagamenti solo sulla base di giustificativi verificati ed autorizzati</li> <li>- Divieto di effettuare per cassa pagamenti superiori ad una determinata soglia</li> </ul>
	<i>Gestionale</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Separare le responsabilità di chi stipula un contratto, chi esegue le lavorazioni/servizi, chi predispone i SAL o le fatture, chi riceve e contabilizza gli incassi</li> </ul>
	<i>Approvvigionamenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Separare le responsabilità di chi emette gli ordini, di chi attesta il ricevimento della merce/servizio, di chi istruisce il pagamento e di chi autorizza il pagamento</li> <li>- Confronto periodico dei preventivi di acquisto con i consuntivi e segnalazione di eventuali anomalie all'OdV</li> </ul>
	<i>Risorse umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure definite per l'assunzione di personale</li> <li>- Divieto di assumere personale della pubblica amministrazione (o loro parenti o affini) riconducibile a gare ancora in corso o comunque più recenti di tre anni.</li> </ul>
Reazione alle violazioni	<i>Risorse umane</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deve esistere un sistema sanzionatorio (disciplinare) diverso da quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, finalizzato al rispetto delle procedure operative aziendali ed a dissuadere chiunque dall'agire illecitamente</li> </ul>



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale

## 4.

**Suggerimenti operativi per la  
predisposizione del modello di prevenzione  
reati, incluso facsimile  
delle principali delibere e/o documenti**



## 4.1 Premessa

Obiettivo della presente sezione del Codice di comportamento delle cooperative di produzione e lavoro, è quello di indicare un **percorso per la progettazione ed implementazione** del modello di prevenzione reati utilizzabile dalle singole organizzazioni aderenti all'ANCPL per lo sviluppo di un *proprio modello* rispondente alle richieste del DLgs 231/2001.

In proposito il DLgs 231/2001, all'art. 6, comma 2, prevede che i modelli di organizzazione e di gestione devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

I modelli di organizzazione e di gestione previsti dall'art 6 sono quindi dei veri e propri modelli organizzativi basati su un sistema organico di procedure e finalizzati alla gestione e al controllo del rischio reati contemplati dal DLgs. 231/2001 stesso. Il percorso suggerito permette di sviluppare e integrare tali modelli all'interno dell'organizzazione, in modo che possano svolgere piena efficacia preventiva ed esimente secondo i dettami espressi dal DLgs 231/2001.

A questo proposito è opportuno ricordare che ogni organizzazione deve “*tagliare su misura*” il proprio modello prevenzione reati sia in base alle soglie dimensionali dell'impresa, sia in base al settore merceologico in cui opera.

Tali elementi devono guidare costantemente l'organizzazione soprattutto nella fase di analisi iniziale, ed in particolare nel definire l'ambito della mappatura dei rischi: l'operare in certi settori piuttosto che altri espone l'organizzazione al rischio di compimento di reati diversi e, di conseguenza, l'analisi iniziale può *non* essere estesa a tutti i reati contemplati dal DLgs. 231/2001 e/o a tutte le attività aziendali (unica eccezione è costituita dai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i quali la mappatura deve essere estesa a tutti i processi produttivi).

Definito l'ambito della mappatura dei rischi, sulla base degli elementi indicati in precedenza, le organizzazioni aderenti all'ANCPL possono seguire il percorso suggerito conseguendo i seguenti vantaggi:

- un iter già definito per lo sviluppo del modello di prevenzione reati e la sua integrazione all'interno dell'organizzazione;
- l'individuazione dei livelli di responsabilità associati alle decisioni richieste per lo sviluppo del modello, in coerenza con le previsione del DLgs 231/2001;
- i documenti da produrre (con il riferimento ai relativi contenuti) in corrispondenza delle fasi inerenti lo sviluppo del modello;
- la possibilità di consultare documenti standard da utilizzare come riferimento per formalizzare le decisioni/documentare le fasi di sviluppo del progetto.

## 4.2 Caratteristiche del percorso

Il percorso suggerito presenta le seguenti caratteristiche:

- **oggettività**: i risultati dell'analisi iniziale del sistema organizzativo dell'ente, effettuata prima della progettazione del modello di prevenzione reati, devono essere basati su precisi rilevamenti documentali (procedure e interviste verbalizzate); auditors diversi, dotati di adeguata professionalità, debbono poter giungere a valutazioni fra loro sovrapponibili
- **ripetitività nel tempo**: le analisi devono poter essere ripetute nel tempo con risultati congruenti, al fine di consentire la valutazione del sistema organizzativo a valle delle modifiche apportate dal modello di prevenzione reati e, successivamente, il monitoraggio dell'efficacia dello stesso nel tempo
- **congruenza con il sistema gestionale preesistente**: il risultato finale deve costituire un potenziamento e non una duplicazione del sistema gestionale preesistente
- **generalità e capacità di personalizzazione**: l'approccio metodologico deve saper coniugare aspetti e principi generali, validi in funzione della natura e del settore di attività della singola organizzazione (ad esempio cooperative di costruzioni, cooperative industriali, cooperative di progettazione, cooperative di servizi, consorzi di cooperative) e problematiche particolari che derivano dalla storia, dall'organizzazione e dalla cultura del singolo ente.

Per poter dare, in caso di necessità, evidenza dell'adeguatezza ed efficacia del modello predisposto, è inoltre opportuno che tutto il processo di analisi e progettazione sia documentato e che vengano registrati tutti i momenti decisionali nei quali l'alta direzione dell'ente ha assunto decisioni formali in merito all'adozione del modello stesso.

Il progetto di realizzazione di un modello prevenzione reati ex DLgs 231/2001 deve sempre prevedere, come attuazione di un commitment del vertice aziendale, la costituzione preliminare di un team di progetto.

Il team deve ricoprire al suo interno diverse conoscenze e competenze, tra le quali almeno le seguenti:

- conoscenza specifica del sistema gestionale esistente
- competenze in materia giuridica ed amministrativa
- competenze in materia di gestione progetti

Il leader del team di progetto deve rappresentare il terminale delle linee informative dirette agli altri componenti dell'organizzazione, inclusa la direzione.

Le risorse da impegnare nella gestione del progetto possono essere completamente interne all'organizzazione così come può essere fatto ricorso a risorse esterne per apportare al team di progetto le conoscenze/competenze/professionalità necessarie.

### ***Fac simile di riferimento***

- *Delibera CdA per avvio progetto di sviluppo del modello prevenzione reati (§ 4.5.1)*

## 4.3 Fasi per lo sviluppo del Modello

Il processo complessivo prevede tre macro fasi: l'analisi iniziale del sistema gestionale esistente, la progettazione del modello di prevenzione reati e l'adozione dello stesso da parte dell'alta Direzione aziendale.

# Sviluppo Modello di Prevenzione Reati



### 4.3.1 Fase 1: Analisi Iniziale e Mappatura dei processi a rischio

L'analisi iniziale ha le seguenti finalità:

- individuare il **sistema organizzativo** e i **processi** dell'azienda;
- individuare i **reati potenzialmente a rischio**, in base al settore merceologico ed alle attività concretamente svolte dall'azienda;
- individuare per ogni reato potenzialmente a rischio le **aree maggiormente esposte a rischio** (processo aziendale ove sia possibile, in linea teorica, la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs 231/2001) e le relative attività aziendali;
- valutare, per ciascuna combinazione processo / reato, il **livello di rischio reato** nelle condizioni di prevenzione e controllo determinate dal sistema gestionale preesistente<sup>1</sup>;
- valutare, complessivamente sull'intera l'azienda, lo **stato dei sette strumenti organizzativi** identificati dalle *Federal Sentencing Guidelines* degli Stati Uniti e dai correlati *compliance programs*. I sette strumenti da valutare sono i seguenti:
  - Leadership e governance
  - Standard di comportamento
  - Comunicazione
  - Formazione
  - Valutazione delle performance
  - Controllo
  - Reazione alle violazioni

<sup>1</sup> La valutazione del livello di rischio reato può essere basata, in aziende a struttura complessa, su stime di gravità, frequenza e livello di presidio dei processi aziendali; per aziende a struttura semplice la valutazione del livello di rischio reato può essere di tipo qualitativo (ad esempio, rischio alto/inaccettabile, rischio medio/migliorabile, rischio basso/trascurabile).

La metodologia adottata per la valutazione del *livello di rischio reato* prevede:

- una serie di *interviste destrutturate*, per consentire la comprensione dei processi e delle strutture organizzative dell'azienda e l'identificazione dei reati potenzialmente a rischio; destinatari di tali interviste sono la direzione aziendale e il responsabile del sistema gestionale (in genere il responsabile del sistema gestionale per la qualità, quando l'azienda è certificata ISO 9001);
- l'*analisi dei principali documenti organizzativi* dell'azienda, a partire dal manuale della qualità, quando esistente;
- la *selezione dei processi da considerare potenzialmente a rischio reato* e la condivisione con la direzione aziendale dei risultati di tale selezione;
- una *analisi documentale approfondita* sul livello di prevenzione e controllo previsto dal preesistente sistema gestionale, con riferimento ai processi a rischio e in relazione a ciascun potenziale reato;
- una serie di *interviste strutturate*, basate su questionari personalizzati<sup>2</sup> (anche sulla base dell'analisi documentale svolta in precedenza); destinatari di tali interviste sono i responsabili dei processi ed i principali attori dei processi a rischio reato.

Scopo fondamentale di questa serie di interviste è:

- per i processi regolamentati per iscritto, verificare la congruenza fra quanto proceduralmente previsto e quanto attuato;
- per i processi non regolamentati per iscritto, ricostruire le prassi vigenti e i momenti di controllo non formalizzati.

In base alle informazioni raccolte viene determinato, per ogni processo potenzialmente a rischio, ***livello di rischio reato***, ovvero il livello di rischio per l'azienda che un determinato reato possa essere compiuto con riferimento alle attività poste in essere dal personale nella realizzazione delle attività aziendali.

I **risultati** dell'attività di analisi iniziale si sostanziano in un **report** avente i seguenti contenuti:

- le attività e le funzioni aziendali – incluse nelle aree individuate – risultate potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. 231/2001;
- le fattispecie di reato potenzialmente ascrivibili alle singole attività svolte;
- la documentazione esistente che regola le attività svolte;
- le misure di prevenzione in essere;
- il livello di rischio reato per ogni reato associato al singolo processo di riferimento, con evidenziazione dei casi nei quali il rischio è considerato superiore al desiderato;
- i centri di responsabilità per ciascuna area aziendale a rischio;
- l'analisi delle deleghe di funzioni esistenti;

---

<sup>2</sup> Si possono utilizzare diverse tipologie di Questionari: Questionari per famiglia di reati, con rilevamento delle attività / processi coinvolti e del ruolo svolto dalla funzione aziendale rappresentata dall'intervistato; Questionari sullo stato dei sette elementi organizzativi; Questionari per ciascun processo, per identificarne il livello di regolazione.

I Questionari per famiglia di reato e sullo stato dei sette elementi organizzativi possono essere predisposti sulla base dei protocolli preventivi individuati nella sezione 3 della presente linea guida.

- l'analisi preliminare sulle procedure operative e sul sistema organizzativo, con riferimento ai sette elementi del modello.

Tale report costituisce il primo e fondamentale documento che dà evidenza dell'impegno della organizzazione a predisporre un efficace modello di prevenzione reati.

#### **4.3.2 Fase 2: Progettazione del Modello**

La fase di progettazione del modello ha le seguenti finalità:

- a. predisposizione dei documenti di sistema tipici di un modello prevenzione reati ex DLgs 231/2001;
- b. individuazione degli interventi sul più complessivo sistema gestionale e di governance per sanare le carenze/criticità nei sette strumenti organizzativi che non fossero già state adeguatamente risolte dalla precedente attività di predisposizione dei documenti di sistema
- c. individuazione delle misure di riduzione del livello di rischio reato per tutte situazioni in cui l'analisi iniziale abbia segnalato un rischio significativo come conseguenza di un carente grado di regolazione del corrispondente processo

##### **a. *Predisposizione dei documenti di sistema***

I documenti di sistema tipici di un modello prevenzione reati ex DLgs 231/2001 sono:

- codice etico
- codice di comportamento
- regolamento dell'organismo di vigilanza
- sistema sanzionatorio
- documento di sintesi che descrive e in qualche modo costituisce il modello propriamente detto

Ci soffermiamo sul contenuto del **documento di sintesi** in quanto i contenuti del Codice Etico vengono trattati nella sezione successiva mentre per gli altri documenti valgono le indicazioni riportate nella sezione 2 della presente linea guida.

Il **documento di sintesi**, denominato anche **modello di prevenzione reati**, presenta il sistema gestionale complessivo dell'organizzazione e descrive come lo stesso sia stato analizzato e migliorato al fine di aumentare il livello di controllo sulle attività a rischio reato. In presenza di preesistenti sistemi gestionali consolidati, il documento di sintesi abitualmente specifica che gli stessi sono parte integrante del modello di prevenzione reati adottato; nel caso di strutture molto piccole e/o parzialmente sprovviste un preesistente sistema gestionale formalizzato, il modello prevenzione reati dovrà sviluppare più in dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali, almeno con riferimento ai processi a rischio reato. Il documento di sintesi può contenere al suo interno uno o più degli altri documenti elencati in precedenza.

##### **b. *Interventi sul sistema gestionale e di governance***

Nel caso in cui l'analisi iniziale abbia evidenziato carenze/criticità nei sette strumenti organizzativi non direttamente riconducibili alla assenza/non completezza di uno o più dei documenti di sistema esaminati nel paragrafo precedente, la fase di progettazione dovrà farsi carico di identificare gli ulteriori interventi sul sistema gestionale e di governance necessari a colmare le carenze/criticità evidenziate.

In caso di sostanziale assenza di un sistema gestionale formalizzato, si veda quanto detto nel paragrafo successivo.

**c. Riduzione del livello di rischio reato**

In tutte le situazioni in cui l'analisi iniziale ha segnalato un livello di rischio reato riconducibile a un carente grado di regolazione del corrispondente processo, la fase di progettazione deve evidenziare i miglioramenti che possono essere apportati alle procedure/prassi esistenti al fine di ridurre il grado teorico di rischio misurato inizialmente.

Il risultato della fase di progettazione, con riferimento alla riduzione del rischio reato dei processi più critici, in presenza di un preesistente sistema gestionale, è in genere costituito:

- per i processi già proceduralizzati, da una serie di raccomandazioni con riferimento agli aspetti ritenuti carenti o migliorabili delle procedure gestionali esistenti
- per i processi solo parzialmente proceduralizzati o non proceduralizzati per iscritto, dalla raccomandazione a predisporre la relativa procedura gestionale, con indicazione degli aspetti di regolazione e controllo considerati indispensabili

Nel caso in cui l'analisi iniziale abbia evidenziato la sostanziale assenza di un sistema gestionale formalizzato, dovrebbe essere raccomandata la soluzione di implementare in parallelo il sistema gestionale (usando come riferimento la norma per la qualità ISO 9001:2000) e il modello prevenzione reati ex DLgs 231/2001, traendo beneficio dai larghi aspetti di sovrapposizione fra gli stessi.

I **risultati** dell'attività di progettazione si sostanziano in un **report** riepilogativo che comprende:

- le bozze dei documenti di sistema predisposti
- le eventuali proposte di modifiche al sistema gestionale e di governance
- le raccomandazioni per la riduzione del livello di rischio reato

Tale report, oltre che documentare sull'attività svolta, costituisce il supporto decisionale al Consiglio di Amministrazione per la formale adozione del modello di prevenzione reati.

***Fac simile di riferimento***

- Codice Etico (sezione 6)

### **4.3.3 Fase 3: Adozione del Modello**

Questa è la fase nella quale l'organizzazione deve dare piena evidenza del proprio commitment attraverso una serie di atti formali rilevanti.

L'iter per giungere alla adozione del modello di prevenzione reati potrebbe essere il seguente:

- una prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'approvazione del regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e successivamente nominare i componenti dello stesso, identificando il responsabile in caso di organismo plurisoggettivo;
- il vertice dell'organizzazione deve comunicare a tutto il personale l'avvenuta costituzione dell'Organismo di Vigilanza e il dovere di leale collaborazione con tale organo aziendale;
- l'Organismo di Vigilanza deve riesaminare ed eventualmente fare propri gli altri documenti di sistema che costituiscono il modello di prevenzione reati: codice etico, codice di comportamento, codice di internal dealing (eventuale), sistema sanzionatorio, documento di sintesi; tali documenti debbono essere successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione per una formale approvazione;
- una seconda riunione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, deve deliberare l'approvazione dei documenti di sistema già citati al punto precedente
- i documenti approvati devono essere comunicati e trasmessi, con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, a tutto il personale e a tutti i collaboratori
- l'Organismo di Vigilanza deve pianificare ed effettuare attività di formazione sul modello di prevenzione reati ex DLgs 231/2001 e tale formazione deve essere estesa a tutto il personale che svolge funzioni rilevanti all'interno dei processi a potenziale rischio reato; **al completamento di questa attività, il modello di prevenzione reati può essere considerato pienamente operativo**

#### ***Fac simile di riferimento***

- *Delibera CdA nomina OdV (§ 4.5.2)*
- *Delibera CdA adozione del Modello (§4.5.3)*

## 4.4 Effettività del Modello

Il DLgs. 231/2001 invoca ripetutamente il principio di **efficacia** del Modello (art. 6 e 7). L'adozione di un Modello non è sufficiente di per se a garantire valore esimente rispetto alle sanzioni previste; il Modello è infatti idoneo, secondo il dettato della norma e le univoche interpretazioni in dottrina e giurisprudenza, **solo se effettivamente ed efficacemente adottato**

Per questo motivo parte integrante nello sviluppo di un progetto 231 è anche la gestione della “*Effettività del Modello*” (successiva alla fase di adozione), diretta a favorire i primi interventi dell’OdV e a testare l’effettiva operatività delle prescrizioni previste dal Modello.

Con riferimento all’attività dell’OdV si possono suggerire le seguenti ipotesi di intervento:

- L’Organismo di Vigilanza deve farsi carico delle raccomandazioni provenienti dalla fase di progettazione, analizzando le stesse e pianificando, per tutte le raccomandazioni condivise, i necessari interventi correttivi. Tali interventi possono essere sviluppati, con validazione finale da parte dell’Organismo di Vigilanza, dalla funzione che abitualmente in azienda è responsabile del più complessivo sistema gestionale (nella maggior parte dei casi dal responsabile del sistema qualità)
- A raccomandazioni implementate, l’Organismo di Vigilanza deve verificarne l’efficacia e, sulla base dei risultati, deve aggiornare le valutazioni di rischio effettuate in fase di analisi iniziale; conseguentemente deve essere aggiornato il database rischio reato
- L’azione continua di monitoraggio dell’Organismo di Vigilanza sul modello realizzato e sui comportamenti del personale e dei collaboratori, oltre che sugli eventuali ulteriori sviluppi legislativi, porterà ad una gestione dinamica del modello
- L’attività dell’Organismo di Vigilanza deve sempre “lasciare traccia”, è quindi necessario predisporre la verbalizzazione delle considerazioni sviluppate e delle decisioni di volta in volta assunte.

### ***Fac simile di riferimento***

- 1° *Verbale di insediamento OdV (§4.5.4)*

## **4.5 FAC SIMILE PRINCIPALI DELIBERE E/O DOCUMENTI**

### **4.5.1. Delibera CdA per avvio progetto di sviluppo del modello prevenzione reati**

---

#### ***VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL***

*...../...../....*

#### ***Ordine del giorno***

1...

2...

3 Avvio progetto per lo sviluppo del modello di prevenzione reati ex DLgs. 231/2001  
(eventuale riferimento ad un conferimento di incarico ad un professionista/società di consulenza esterna)

4..

-----

3 Avvio progetto per lo sviluppo del modello di prevenzione reati ex DLgs. 231/2001

Il presidente informa i consiglieri della necessità di dotare la società di un Modello di prevenzione reati al fine di fine di esentare la società stessa da responsabilità amministrativa-penale per eventuali reati compiuti nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o dipendenti.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- di avviare il progetto per lo sviluppo del Modello di prevenzione reati ex DLgs. 231/2001 e conferisce incarico a..... (*referente interno per il progetto*) affinché ponga in essere tutte le attività ed analisi necessarie a pervenire all'adozione del Modello stesso entro i tempi definiti.
- di conferire incarico di consulenza per lo sviluppo del modello prevenzione reati ex DLgs 231/2001 alla soc. ...., che svolgerà il proprio incarico secondo le specifiche indicate nell'offerta ....., e sotto la direzione del referente individuato dal Consiglio di Amministrazione (*eventuale*)

#### **4.5.2. Delibera CdA nomina OdV<sup>3</sup>**

---

##### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL**

...../...../....

##### **Ordine del giorno**

1...

2...

3 Nomina Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231/2001

4..

-----

3 Nomina Organismo di Vigilanza

Il presidente illustra i contenuti della proposta di Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, predisposto secondo i criteri indicati dal DLgs. 213/2001 e i più recenti orientamenti della giurisprudenza.

A tal fine propone di istituire un Organismo di Vigilanza, affidando ad esso i compito di verificare, con azione continuata, l'idoneità e la sufficienza del Modello a prevenire i reati.

Propone di istituire un organismo di Vigilanza, che possieda i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per il proficuo svolgimento dell'incarico (*nel caso di organismo plurisoggettivo individuarne il presidente*).

Propone altresì di fissare un compenso annuo di euro .....

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto ed esaminati gli atti proposti, all'unanimità delibera:

- di istituire un Organismo di vigilanza i cui componenti sono.....(*nel caso di organismo plurisoggettivo individuarne il presidente*), cui conferisce il relativo incarico, con le modalità previste nel Modello approvato e di fissare il compenso annuo in euro.....

- di dare incarico all'Organismo di vigilanza affinché analizzi i documenti prodotti nell'ambito del progetto di sviluppo del modello prevenzione reati e valuti quali siano i documenti da sottoporre alla formale approvazione del Consiglio di Amministrazione e quali attività implementare per ridurre il rischio di commissione reati

I componenti dell'Organismo di vigilanza accettano l'incarico contestualmente all'atto di nomina.

---

<sup>3</sup> Il Verbale di nomina dell'OdV può anche coincidere con il Verbale di adozione del Modello prevenzione reati.

#### **4.5.3 Delibera CdA adozione del Modello<sup>4</sup>**

---

##### ***VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL***

***....-/..../....***

##### ***Ordine del giorno***

1...

2...

3 Adozione del Modelli di prevenzione reati ex DLgs. 231/2001

4..

-----

3 Adozione del Modelli di prevenzione reati ex DLgs. 231/2001

Il presidente illustra i contenuti della proposta di Codice Etico, modello di Organizzazione e Gestione ex DLgs 231/01 e del Codice dei Comportamenti predisposti dal gruppo di progetto incaricato e valutati dall'Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231/2001.

Riconferma la opportunità, per la società, di dotarsi di un sistema aziendale coerente le indicazioni contenute nel DLgs 231/2001 , al fine di esentare la società stessa da responsabilità amministrativa-penale per eventuali reati compiuti nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali o dipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto esposto ed esaminati gli atti proposti, all'unanimità delibera

- di approvare il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01, il Codice Etico ed il Codice di Comportamento;
- di incaricare l'Organismo di Vigilanza per ogni necessario adempimento ai fini di una efficace ed efficiente implementazione del modello di prevenzione reati adottato

---

<sup>4</sup> Il Verbale di adozione del Modello prevenzione reati può anche coincidere con il Verbale di nomina dell'OdV

#### **4.5.4 1° Verbale di insediamento OdV<sup>5</sup>**

---

#### **VERBALE ORGANISMO DI VIGILANZA DEL**

**....-/..../....**

#### ***Ordine del giorno***

- 1 Nomina Organismo di Vigilanza
  - 2 Iter seguito per lo sviluppo del modello di prevenzione reati
  - 3 Decisioni relative all'analisi della documentazione prodotta dal gruppo di progetto nell'ambito dello sviluppo del modello di prevenzione reati
  - 4 Modalità operative dell'Organismo di Vigilanza, ulteriori rispetto a quelle individuate nel Regolamento
- - - - -

1. Nomina Organismo di Vigilanza

*Riportare l'estratto della delibera del CdA con riferimento alla nomina dell'Organismo di Vigilanza. Qualora l'accettazione dell'incarico non sia stata riportata nel Verbale di nomina del CdA, nel verbale di insediamento deve essere indicata l'accettazione dell'incarico e copia del verbale stesso deve essere inviata al CdA.*

- 2 Iter seguito per lo sviluppo del modello di prevenzione reati

*Riportare le fasi, le date e il riferimento ai documenti prodotti (ed al loro contenuto) inerenti il progetto di sviluppo del modello di prevenzione reati.*

*Ad esempio: decisione di sviluppare il modello prevenzione reati, affidamento incarico per sviluppo progetto, nomina Organismo di Vigilanza....*

- 3 Decisioni relative all'analisi della documentazione prodotta dal gruppo di progetto nell'ambito dello sviluppo del modello di prevenzione reati

*Riportare il programma di lavoro (attività, tempi, risorse) definito dall'Organismo di Vigilanza per dare attuazione alle osservazioni/opportunità di miglioramento individuate dal gruppo di progetto per la riduzione del rischio reati*

- 4 Modalità operative dell'Organismo di Vigilanza, ulteriori rispetto a quelle individuate nel Regolamento

*Indicare eventuali ulteriori aspetti organizzativi, quali ad esempio modalità di convocazione del Organismo di Vigilanza stesso, modalità di invito di eventuali altre funzioni agli incontri, ecc.*

---

<sup>5</sup> Per tale fac-simile, a differenza dei precedenti, si è ritenuto preferibile l'indicazione di un Ordine del Giorno minimo ed il riferimento ai contenuti delle singole voci all'Ordine del Giorno, anziché riportare un "testo tipo" che sarebbe risultato di scarsa utilità.



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
**associazione nazionale**

## 5.

### **Le commesse in raggruppamento fra imprese diverse: le ATI e i consorzi**



## **5.1 Associazioni Temporanee di Imprese - ATI**

Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi operano frequentemente in raggruppamento fra loro e/o con Partner privati, costituendo Associazioni temporanee di imprese finalizzate all'acquisizione/realizzazione di una singola iniziativa.

Con riferimento alle problematiche relative alla scelta del partner al fine di prevenire associazioni con organizzazioni colluse con la criminalità organizzata, si rimanda al precedente punto 3.3 (protocolli di prevenzione a fronte dei reati di criminalità organizzata)

Ai fini della predisposizione di un efficace modello di organizzazione e controllo ex DLgs 231/2001, è rilevante determinare la natura giuridica assunta dal raggruppamento fra concorrenti, poiché da questa deriva l'effettivo rischio che possa essere ipotizzata una migrazione della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001 verso i soggetti originari, siano essi cooperative o loro consorzi.

Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili e ai reati colposi in tema di sicurezza, appare poi rilevante stabilire quale impresa debba essere identificata come "impresa affidataria", poiché è a questa impresa che il DLgs 81/2008 attribuisce le principali responsabilità in tema di prevenzione dei rischi salute e sicurezza per il cantiere in oggetto.

### **5.1.1 Associazioni Temporanee di Imprese: lavori divisi**

Nei raggruppamenti di concorrenti, qualora il lavoro o il servizio siano divisibili, ogni componente esegue, con la propria organizzazione imprenditoriale e con autonoma gestione, una parte ben identificata e specifica del contratto, all'interno di un cantiere temporaneo o mobile di cui assume piena responsabilità.

Ogni impresa è identificabile come "impresa affidataria" ed applica il proprio modello, incluso il sistema gestionale per la sicurezza, relativamente al cantiere temporaneo o mobile di propria competenza.

### **5.1.2 Associazioni Temporanee di Imprese: lavori non divisi, società per l'esecuzione unitaria**

Il codice dei contratti pubblici consente che le imprese raggruppate possano costituire una società, anche consortile, per l'esecuzione unitaria dell'opera o del servizio; tale società, relativamente al cantiere temporaneo o mobile, viene identificata come impresa affidataria.

La società consortile può dotarsi di un proprio Modello di organizzazione e gestione; trattandosi di società di scopo occorre però valutare in concreto la possibilità di individuare un autonomo interesse o vantaggio della società, distinto e ulteriore rispetto a quello delle imprese socie.

Appare invece opportuno che, indipendentemente dalla realizzazione di un modello da parte della società costituita dalle imprese componenti l'ATI, ciascuna di esse evidensi nel proprio modello che il personale eventualmente distaccato presso la società consortile è comunque soggetto al rispetto del Codice etico e del Modello della società di appartenenza.

Ai sensi del DLgs 81/2008, il datore di lavoro dovrà essere identificato all'interno della società consortile sulla base dei criteri di cui all'art. 2 lettera b) e art. 3 dello stesso decreto.

La società per l'esecuzione unitaria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008, incluse le nomine delle posizioni di garanzia di direttore tecnico e preposto al cantiere, comunicandolo al committente.

### **5.1.3 Società di progetto**

Sono società di capitali, anche consortili, costituite per la realizzazione o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità, costituite successivamente all'aggiudicazione di un contratto di concessione. Le società di progetto subentrano nel rapporto di concessione assumendo il titolo di società concessionaria.

Valgono le considerazioni di cui al precedente punto 1.2.

## **5.2. Consorzi di Cooperative di produzione e lavoro**

Sono consorzi di cooperative di produzione e lavoro quelli costituiti a norma:

- della legge 25 giugno 1909, n. 422
- del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

e successive modificazioni degli stessi.

A questi consorzi la legge consente di acquisire contratti in nome proprio e nell'interesse dei soci, ai quali gli stessi contratti vengono assegnati – di norma fin dalla fase di predisposizione dell'offerta commerciale - per la realizzazione; tale assegnazione non costituisce, giuridicamente, un subappalto o una cessione.

Il socio assegnatario, per l'esecuzione delle opere assegnate, è pienamente autonomo ed esegue i lavori assegnati a mezzo della propria organizzazione, approntando e mantenendo le idonee strutture e i mezzi per il completo e regolare adempimento degli impegni assunti.

La responsabilità amministrativa relativa a reati dolosi o colposi eventualmente commessi da personale del socio in corrispondenza della attività commerciale di competenza e della successiva realizzazione è pertanto da ricondurre esclusivamente al socio assegnatario, che dovrà includere nell'ambito di applicazione del proprio modello di prevenzione reati (MOG 231) anche le attività svolte in corrispondenza dei contratti ricevuti in assegnazione dal consorzio.

Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs 81/2008, nel caso dei consorzi di cooperative il socio assegnatario è identificato come impresa affidataria, alla quale competono direttamente (e non su delega del consorzio) tutte le responsabilità in tema di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile<sup>1</sup>.

Il socio a cui sia stata assegnata l'esecuzione dei lavori assume pertanto gli obblighi relativi alla vigilanza sulla sicurezza e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento previsti per l'impresa affidataria, oltre che gli obblighi di competenza dell'impresa esecutrice.

Il Regolamento consortile che stabilisce le modalità dell'assegnazione al socio deve definire con chiarezza le responsabilità dello stesso a seguito della assegnazione, prevedendo un sistema sanzionatorio nei confronti del socio al quale sia contestato un reato previsto dal Dlgs 231/2001 per azioni od omissioni relative a lavori assegnati.

Il Modello prevenzione reati del consorzio dovrà conseguentemente tenere esclusivamente conto delle attività direttamente svolte dal personale del consorzio, incluse quelle eventualmente relative alla commessa data in assegnazione.

---

<sup>1</sup> **Dlgs 81/2008**

**CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**Articolo 89 - Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

i) **impresa affidataria:** impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

i-bis) **impresa esecutrice:** impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale

## 6.

### **Codice Etico**



## **1. INTRODUZIONE**

La cooperativa/Società \_\_\_\_\_<sup>1</sup> è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari compromettono la reputazione della stessa Società ed ostacolano il perseguitamento della sua missione, identificata nella continuità e nella sicurezza del lavoro dei propri soci, dipendenti e collaboratori, nella soddisfazione dei Clienti e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un mercato nel quale prevalgano i principi di capacità, di legittimità e di correttezza.

Il presente Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea dei Soci, esprime gli impegni e le responsabilità etiche alle quali sono vincolati i comportamenti degli amministratori, dei soci, dei dirigenti, di tutti i dipendenti e dei collaboratori della Società.

## **2. I PRINCIPI DEL CODICE ETICO**

### **A. PRINCIPI GENERALI**

1. La Società ispira la propria attività ai principi contenuti nel presente Codice e intende non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito ovvero ne violi i principi e le regole di condotta.
2. Gli Amministratori della Società, i soci, i dirigenti, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico.

### **B. ADESIONE ALLA CARTA DEI VALORI DELLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE**

3. La Società fa propri i valori e i principi della cooperazione approvati dalla Direzione Nazionale di Legacoop nella seduta del 14 luglio 1993 e riportati di seguito:
  - Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento concreto dell'azione cooperativa.
  - Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, della comunità sociale.  
Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti in proporzione al concorso individuale d'ognuno.
  - La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
  - Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.
  - Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
  - La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità, autonomia, capacità di proposta.
  - L'esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani.

---

<sup>1</sup> Nel seguito indicata come Società

- La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute e dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
- La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.
- La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.
- La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.
- La mutualità cooperativa, definita dai principi dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani.

#### **C. PRINCIPIO DI LEGALITÀ**

4. La Società ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa si trova a operare. Tutte le attività devono pertanto essere improntate e svolte nel rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
5. La Società esige dai propri soci, amministratori, dirigenti e dipendenti in genere e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di fatto, il rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate.
6. La Società s'impegna ad adottare le misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia fatto proprio e praticato da soci, amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto con cui intrattienga rapporti.
7. La Società può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici, purché nel pieno rispetto della legge e delle norme vigenti.

#### **D. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

8. Gli organi della Società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, ispirano ed adeguano la propria condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.  
I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato dal Società di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.
9. La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, da cui possa conseguirne per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.

10. Le persone incaricate dalla Società di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, non possono per nessuna ragione porre in essere comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che prendono decisioni per conto della P.A. italiana, dell'Unione Europea e/o di paesi terzi, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.
11. È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.
12. La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.
13. La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, da soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, si possa configurare un conflitto d'interessi.

#### **E. ORGANIZZAZIONE**

14. Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
15. I soci, i dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.
16. La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.  
Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
17. La Società si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei soci, dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per la Società, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.
18. Ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

#### **F. CORRETTA AMMINISTRAZIONE**

19. La Società persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei soci, salvaguardando l'integrità del capitale sociale e del patrimonio.

20. La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci e al pubblico.
21. La Società esige che gli Amministratori, i soci, i responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Consiglio di Amministrazione, degli altri organi sociali e della eventuale società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
22. E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori della Società volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
23. Gli Amministratori non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare un danno ai creditori.
24. E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe prodotta.
25. E' vietato diffondere intenzionalmente notizie false sia all'interno che all'esterno del Società, concernenti la Società stessa, i soci, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano, con la piena consapevolezza e conoscenza della loro falsità.
26. Gli organi della Società, i loro membri, i soci e i dipendenti, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione, senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo e della Autorità Giudiziaria.

#### **G. DIRITTI UMANI E DIRITTI DEL LAVORO**

27. La Società condanna qualsiasi comportamento lesivo della personalità individuale, dell'integrità fisica, culturale e morale delle persone con le quali si relazione e si impegna a contrastare qualsiasi comportamento di questa natura, incluso l'utilizzo di lavoro irregolare
28. La Società condanna l'utilizzo di lavoro infantile e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro
29. La Società condanna l'utilizzo di "lavoro obbligato" e pertanto si impegna a non utilizzare o sostenere tale forma di lavoro
30. La Società si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre
31. La Società si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di aderire ai sindacati
32. La Società si impegna a non effettuare alcun tipo di discriminazione
33. La Società si impegna a non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari quali punizioni corporali, coercizione fisica e mentale, abusi verbali
34. La Società si impegna ad adeguarsi all'orario previsto dalla legge e dagli accordi nazionali e locali
35. La Società si impegna a retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro e quello integrativo aziendale
36. La Società si impegna al rispetto della privacy di dipendenti e collaboratori, mediante l'adozione di modalità di trattamento e conservazione dei dati personali e sensibili che rispettino la legislazione vigente e diano garanzie di efficacia

## **H. SICUREZZA ED AMBIENTE (SOSTENIBILITÀ)**

37. La Società si impegna al soddisfacimento delle legittime aspettative di tutti i suoi stakeholder, con i quali intende promuovere un dialogo finalizzato alla miglior comprensione delle loro esigenze

38. La Società si impegna a perseguire la tutela dell'ambiente, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria in campo ambientale
- la prevenzione degli inquinamenti del suolo, dell'aria e delle acque
- la corretta gestione dei rifiuti
- il rispetto degli habitat naturali, con particolare riferimento ai siti protetti
- il rispetto delle specie animali e vegetali in via di estinzione o comunque protette
- la sensibilizzazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori alle tematiche ambientali

39. La Società si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza.

A questo fine gli impegni includono:

- il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa a salute e sicurezza sul lavoro
- la sensibilizzazione e la formazione dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori perché, nello svolgimento delle attività di competenza, garantiscano in ogni caso il rispetto della legislazione e della normativa nazionale e comunitaria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro ed adottino le misure più adeguate per minimizzare i rischi connessi con tali attività
- l'attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati per garantire il continuo rispetto delle prescrizioni di legge e il conseguimento degli obiettivi aziendali in tema di sicurezza

In particolare il Società, nell'assumere le proprie decisioni a qualunque livello operativo, fa riferimento ai principi fondamentali desunti dalla direttiva europea n° 89/391 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, così individuati:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare i lavori all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso ;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

## **I. TRASPARENZA E CORRETTEZZA NEI CONFRONTI DEL MERCATO**

40. La Società compete lealmente sul mercato rispettando le regole della concorrenza e la libertà dell'industria e del commercio. In particolare la Società, i suoi amministratori, soci e dipendenti debbono contrastare qualsiasi forma di frode nel commercio e rispettare i titoli di proprietà industriale e i diritti d'autore.
41. La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a dipendenti, dirigenti o amministratori di società pubbliche o private, italiane o dell'Unione Europea, perché gli stessi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, da cui possa conseguire per la Società un indebito o illecito interesse o vantaggio.
42. La Società, i suoi amministratori, soci e dipendenti debbono, a fronte di legittima richiesta, fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno del Società, possibilmente utilizzando la forma scritta.
43. I membri del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, gli Amministratori, i soci, i dirigenti e in generale i dipendenti e collaboratori che, in funzione del loro ruolo, avessero accesso ad informazioni non disponibili presso il pubblico ed in grado di influenzare il valore di strumenti finanziari quotati (informazioni price sensitive), non debbono sfruttare tali informazioni nel proprio interesse e non debbono favorire fenomeni di insider trading (abuso di informazioni privilegiate e/o manipolazione del mercato) diffondendo senza motivo tali informazioni all'interno o all'esterno del Società.

#### **L. CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ**

44. La Società condanna qualsiasi attività che implichi falsificazione, contraffazione, alterazione e/o spendita di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare la legislazione, italiana e comunitaria, e di vigilare per prevenire anche la detenzione e l'utilizzo o la spendita in buona fede, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa essere riconducibile a reati di questa natura.
45. La Società condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsiasi forma o modo. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiriciclaggio, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.
46. La Società crede profondamente nei valori democratici e condanna qualsiasi attività che possa avere finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine è fatto obbligo ai suoi Amministratori, soci, dipendenti e collaboratori di rispettare ed applicare le leggi antiterrorismo, italiane e comunitarie, con invito a segnalare all'Autorità competente ogni situazione che possa configurare un reato di questa natura.
47. La Società condanna qualsiasi attività finalizzata ad accessi abusivi a sistemi informatici o telematici, pubblici o privati, allo scopo di danneggiamento o acquisizione di informazione, dati e programmi informatici.

#### **M. COMPORTAMENTI QUANDO LA SOCIETÀ È INCARICATA DI PUBBLICO SERVIZIO**

48. Gli organi amministrativi del Società e i loro membri, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società svolgendo una funzione pubblica, ispirano ed adeguano la propria condotta

al fine di rispettare i principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

49. La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel farsi promettere e/o nell'accettare direttamente od indirettamente benefici, denaro od altre utilità da terzi interessati ai risultati della funzione pubblica esercitata dai suoi amministratori, soci, dipendenti, collaboratori, procuratori e più in generale dai soggetti terzi che agiscono per conto della Società.
50. Le persone incaricate dalla Società di svolgere una funzione pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea e/o per conto di paesi terzi, non possono per nessuna ragione accettare comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni di loro competenza.
51. La Società non potrà affidare lo svolgimento di una funzione pubblica per conto della Pubblica Amministrazione italiana, dell'Unione Europea o di paesi terzi, a proprio personale o a soggetti terzi quando, in base alle informazioni disponibili, questo possa configurare un conflitto d'interessi.

### **3. LE REAZIONI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO**

Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società sono soggette al sistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### **4. LE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO**

Il Codice Etico è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella sua riunione del .....

Successivamente, per consentire un più flessibile adeguamento del documento a situazioni che venissero evidenziate durante la gestione del Modello di prevenzione reati ex DLgs 231/2001, ovvero per garantire un più tempestivo adeguamento a nuove esigenze derivanti da modiche legislative allo stesso DLgs 231/2001, l'iter di modifica e approvazione del Codice Etico della Società è il seguente:

- l'Organismo di Vigilanza riesamina periodicamente il Codice Etico, con particolare riferimento alle esigenze derivanti da intervenute modifiche legislative, e propone le eventuali modifiche e integrazioni allo stesso;
- il Consiglio di Amministrazione esamina le proposte dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso concordi con le stesse, approva il Codice Etico come modificato, che pertanto diviene immediatamente operativo per la Società.



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale

**7.**  
**Il Dlgs 231/2001:**  
**testo coordinato**  
**aggiornato a tutto il 31 dicembre 2012**



**Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**  
**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.**  
(G.U. n. 140 del 19 giugno 2001)

*(testo coordinato con la legislazione successiva emessa entro il 31 dicembre 2012)*

## **Capo I - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

### **SEZIONE I - Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa**

#### **Art. 1. Soggetti**

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

#### **Art. 2. Principio di legalità**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

#### **Art. 3. Successione di leggi**

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

#### **Art. 4. Reati commessi all'estero**

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

#### **Art. 5. Responsabilità dell'ente**

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
  - a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

**Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente**  
*(il comma 4-bis è stato introdotto dall'art. 14, Legge 183/2011)*

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

**Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente**

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

**Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente**

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

## **SEZIONE II - Sanzioni in generale**

### **Art. 9. Sanzioni amministrative**

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### **Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria**

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

### **Art. 11. Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria**

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

### **Art. 12. Casi di riduzione della sanzione pecuniaria**

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

### **Art. 13. Sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
  - b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

### **Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive**

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

### **Art. 15. Commissario giudiziale**

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
  - b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

### **Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva**

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.
2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

## **Art. 17. Riparazione delle conseguenze del reato**

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

## **Art. 18. Pubblicazione della sentenza di condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

## **Art. 19. Confisca**

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

## **Art. 20. Reiterazione**

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

## **Art. 21. Pluralità di illeciti**

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

## **Art. 22. Prescrizione**

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

## **Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive**

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

### **SEZIONE III - Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale**

#### **Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo introdotto dall'art. 7, Legge 48/2008)**

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

#### **Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata (articolo introdotto dall'art. 59, Legge 94/2009)**

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Art. 25. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**  
*(articolo modificato dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

**Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**  
*(articolo introdotto dall'art. 6, Legge 409/2001 e modificato dall'art. 7, Legge 99/2009)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
  - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
  - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
  - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
  - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno

**Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio**  
*(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 99/2009)*

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2

**Art. 25-ter. Reati societari**

*(articolo introdotto dall'art. 3, DLgs. 61/2002 e modificato dagli artt. 31 e 39, Legge 262/2005 e dall'art. 1 comma 77, Legge 190/2012))*

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  - b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- [d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;]<sup>(1)</sup>
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

<sup>(1)</sup> L'articolo 2623 del codice civile è stato abrogato dall'articolo 34, comma 2, della Legge 262/2005; il reato corrispondente è stato trasferito nel TUF (art. 173 bis), ma non è più richiamato nel presente art. 25 ter

#### **Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (articolo introdotto dall'art. 3, Legge 7/2003)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
  - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

**Art 25 quater. 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**  
*(articolo introdotto dall'art. 8, Legge 7/2006)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

**Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale**  
*(articolo introdotto dall'art. 5, Legge 228/2003 e modificato dall'art. 10 Legge 38/2006)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater-1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

**Art. 25-sexies. Abusi di mercato**  
*(articolo introdotto dal comma 3 dell'art. 9, Legge 62/2005 - Legge comunitaria 2004.)*

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto

**Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**  
*(articolo introdotto dall'art. 9, Legge 123/2007 e modificato dall'art. 300 del Dlgs. 81/2008)*

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

**Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**  
*(articolo introdotto dall'art. 63 comma 3, DLgs 231/2007)*

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231.

**Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**  
*(articolo introdotto dall'art. 7, Legge 99/2009)*

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941

**Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*(articolo introdotto dall'art. 4, Legge 116/2009 e modificato dall'art. 2 del Dlgs. 121/2011)*

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

**Art. 25-undecies. Reati ambientali**  
*(articolo introdotto dall'art. 2 del Dlgs. 121/2011)*

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i reati di cui all'articolo 137:
    - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
  - b) per i reati di cui all'articolo 256:
    - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
    - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
  - c) per i reati di cui all'articolo 257:
    - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
    - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

#### **Art. 25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo introdotto dall'art. 2, Dlgs 109/2012)**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

#### **Art. 26. Delitti tentati**

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

## **Capo II - RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE**

### **SEZIONE I - Responsabilità patrimoniale dell'ente.**

#### **Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

### **SEZIONE II - Vicende modificative dell'ente**

#### **Art. 28. Trasformazione dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

#### **Art. 29. Fusione dell'ente**

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

#### **Art. 30. Scissione dell'ente**

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

#### **Art. 31. Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione**

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrono le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.
3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

### **Art. 32. Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione**

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

### **Art. 33. Cessione di azienda**

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escusione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

## **Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

### **SEZIONE I - Disposizioni generali**

#### **Art. 34. Disposizioni processuali applicabili**

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

#### **Art. 35. Estensione della disciplina relativa all'imputato**

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

### **SEZIONE II - Soggetti, giurisdizione e competenza**

#### **Art. 36. Attribuzioni del giudice penale**

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.  
2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

#### **Art. 37. Casi di improcedibilità**

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

#### **Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti**

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.  
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:  
a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;  
b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;  
c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

#### **Art. 39. Rappresentanza dell'ente**

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.  
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:  
a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;  
b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;  
c) la sottoscrizione del difensore;  
d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.  
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.  
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

#### **Art. 40. Difensore di ufficio**

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

#### **Art. 41. Contumacia dell'ente**

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

#### **Art. 42. Vicende modificate dell'ente nel corso del processo**

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificate o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

#### **Art. 43. Notificazioni all'ente**

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

### **SEZIONE III - Prove**

#### **Art. 44. Incompatibilità con l'ufficio di testimone**

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

### **SEZIONE IV - Misure cautelari**

#### **Art. 45. Applicazione delle misure cautelari**

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

#### **Art. 46. Criteri di scelta delle misure**

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

#### **Art. 47. Giudice competente e procedimento di applicazione**

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

#### **Art. 48. Adempimenti esecutivi**

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

#### **Art. 49. Sospensione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

#### **Art. 50. Revoca e sostituzione delle misure cautelari**

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

#### **Art. 51. Durata massima delle misure cautelari**

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.
3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

#### **Art. 52. Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari**

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.
2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

#### **Art. 53. Sequestro preventivo**

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

#### **Art. 54. Sequestro conservativo**

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecunaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

### **SEZIONE V - Indagini preliminari e udienza preliminare**

#### **Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

#### **Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari**

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

#### **Art. 57. Informazione di garanzia**

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

### **Art. 58. Archiviazione**

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

### **Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo**

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

### **Art. 60. Decadenza dalla contestazione**

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

### **Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare**

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

## **SEZIONE VI - Procedimenti speciali**

### **Art. 62. Giudizio abbreviato**

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

### **Art. 63. Applicazione della sanzione su richiesta**

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

#### **Art. 64. Procedimento per decreto**

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

### **SEZIONE VII - Giudizio**

#### **Art. 65. Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato**

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

#### **Art. 66. Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente**

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

#### **Art. 67. Sentenza di non doversi procedere**

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

#### **Art. 68. Provvedimenti sulle misure cautelari**

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

#### **Art. 69. Sentenza di condanna**

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

#### **Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificate dell'ente**

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

## **SEZIONE VIII - Impugnazioni**

### **Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

### **Art. 72. Estensione delle impugnazioni**

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

### **Art. 73. Revisione delle sentenze**

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

## **SEZIONE IX - Esecuzione**

### **Art. 74. Giudice dell'esecuzione**

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
  - a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
  - b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
  - c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
  - d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

### **Art. 75. Esecuzione delle sanzioni pecuniarie<sup>(2)</sup>**

- [1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.
2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46].

<sup>(2)</sup> Articolo abrogato dall'art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto. Vedi, ora, gli artt. 200, 240 e 241 del citato D.P.R. n. 115

#### **Art. 76. Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna**

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

#### **Art. 77. Esecuzione delle sanzioni interdittive**

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

#### **Art. 78. Conversione delle sanzioni interdittive**

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

#### **Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto**

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

#### **[Art. 80. Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative<sup>(3)</sup>**

1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.

2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.

3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo].

<sup>(3)</sup> Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al comma 2 del presente articolo sono ora contenute negli artt. 9 e 11 del citato testo unico.

#### **[Art. 81. Certificati dell'anagrafe<sup>(4)</sup>**

1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria].

*<sup>(4)</sup> Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute negli artt. 30, 31 e 32 del citato testo unico.*

#### **[Art. 82. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati<sup>(5)</sup>**

1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78].

*<sup>(5)</sup> Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 40 del citato testo unico*

## **Capo IV - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO**

### **Art. 83. Concorso di sanzioni**

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

### **Art. 84. Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza**

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

### **Art. 85. Disposizioni regolamentari**

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
  - a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
  - b) [i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale]<sup>(5)</sup>;
  - c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta<sup>(6)</sup>.

<sup>(5)</sup> Lettera abrogata dall'art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

<sup>(6)</sup> In attuazione di quanto previsto dal presente articolo vedi il D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

## **ALTRE LEGGI CHE RICHIAMANO IL DLgs 231/2001**

## **Legge 146/2006**

### **Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale**

#### **Art. 10. - Responsabilità amministrativa degli enti**

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. abrogato dal D.Lgs. 231/2007
6. abrogato dal D.Lgs. 231/2007
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.



**Cooperative di Produzione e Lavoro**  
associazione nazionale